D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi degli interventi - A.C. 2500-A/R

Misure in materia di lavoro

Le **misure a sostegno del lavoro** contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la **proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità** spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile.

Per quanto concerne gli **ammortizzatori sociali**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si dispone, in particolare:

- l'**aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario** (da nove) **a diciotto settimane** – di cui quattordici fruibili, ricorrendo determinate condizioni, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 – estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020. Nel corso dell'esame in V Commissione è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Inoltre, sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata rivista la disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS (artt. 68, 69 e 70);
- il riconoscimento della **cassa integrazione in favore degli operai agricoli**, per eventi riconducibili alla predetta emergenza, in deroga a determinati limiti di fruizione posti dalla normativa vigente (art. 68, co. 1, lett. *e)*);
- per la concessione dell'assegno ordinario, la reintroduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la **procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto** con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 68, co. 1, lett. *b)*);
- ad eccezione di determinate fattispecie relative alle aziende multilocalizzate, l'attribuzione della **concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all'INPS**, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute (art. 71, co. 1, cpv. 22-*quater*);
- la previsione di una **procedura di pagamento diretto della CIGO, integrata nel corso dell'esame in V Commissione** (art. 71, co. 1, cpv. 22-*quinquies*);
- l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio (nello stato di previsione del Ministero del lavoro) con dotazione, per il 2020, pari 2.673,2 mln di euro (importo così modificato nel corso dell'esame in V Commissione in luogo dei 2.740,8 milioni di euro attualmente previsti), al fine di garantire, se necessario, un **ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale. Nel coso dell'esame in sede referente,** si è disposto l'impiego di parte delle predette risorse al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale che riconosce l'incremento dell'assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese) a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) (art. 71, co. 1, cpv. 22-*ter*);
- la previsione, per i lavoratori **dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti** con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere alla CIG in deroga per un periodo massimo di nove settimane (art. 98, co. 7);
- la **proroga di due mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL** che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (art. 92);
- la **proroga a tutto il 2020 della mobilità in deroga** per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI (art. 87).

A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto in esame **proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità** già riconosciute per il mese di marzo **in favore di determinate categorie di**

lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove. Le suddette indennità sono riconosciute:

- ai **liberi professionisti** titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (600 euro per aprile e - se vi è una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – 1.000 euro per maggio) (art. 84, co. da 1 a 2);
- ai **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, co. 3);
- ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS** (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (600 euro per aprile) (art. 84, co. 4);
- ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, co. 5 e 6);
- agli **operai agricoli** a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (500 euro per aprile) (art. 84, co. 7);
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 81);
- ai lavoratori **iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio). Come disposto **nel corso dell'esame in V Commissione**, per i lavoratori intermittenti è corrisposta la sola indennità prevista dall'art. 84, co. 8, lett. *b)*) per tale categoria di lavoratori (art. 84, co. 10);
- ai l**avoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. *a)*);
- ai **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio). **Nel corso dell'esame in V Commissione** è stato disposto che ai lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso alla suddetta indennità è riconosciuto in presenza almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (art. 84, co. 8, lett. *b)*);
- ai **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. *c)*);
- agli **incaricati alle vendite a domicilio**, titolari di partita iva e iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. *d)*);
- ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 85);
- ai **titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 98);
- ai l**avoratori frontalieri** residenti in Italia, a determinate condizioni e nel limite di spesa autorizzato di 6 mln di euro per il 2020 (art. 103-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione).

Viene disposto che le suddette indennità sono compatibili con l'assegno ordinario di invalidità (art. 86).

In merito ai **congedi parentali** e a quelli retribuiti per assistenza a familiari disabili:

- viene **aumentata (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale** introdotto in favore dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, fruibile per figli fino a 12 anni e fino al **31 agosto 2020** (come disposto nel corso dell'esame in V Commissione, in luogo del 31 luglio 2020 attualmente previsto) (art. 72, co. 1, lett. *a)*);
- si prevede che **del congedo non retribuito** riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole si possa fruire in presenza di **figli minori di 16 anni** (art. 72, co. 1, lett. *b)*);
- **viene incremento da 600 a 1.200 euro** l'importo massimo complessivo del ***voucherbabysitting*** riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l'aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso *voucher* possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all'infanzia **(**art. 72, co. 1, lett. *c)*);
- **si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni**, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l'**assistenza di familiari disabili** (art. 73).

Alcune disposizioni disciplinano l'organizzazione del **lavoro agile**, in particolare:

- **per il settore privato,** si dispone che, fino al 31 dicembre 2020, la suddetta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e si introduce un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché, come precisato nel corso dell'esame in V commissione, dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 (art. 90);
- **per il settore pubblico**, in seguito a modifiche introdotte nel corso dell'esame in V Commissione, si dispone che **fino al 31 dicembre 2020,** in deroga alla disposizione secondo cui la presenza del personale nella PA è limitata agli atti indifferibili e non altrimenti eseguibili, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, **applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato** nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Inoltre, a seguito del rinvio in Commissione, è stato disposto che le pubbliche amministrazioni elaborino, **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, il Piano organizzativo del lavoro agile prevedendo che **almeno il 60 per cento** del personale possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa (art. 263).

Il provvedimento in esame reca, inoltre, alcune disposizioni in materia di **contratti a termine**, in particolare:

- viene prevista la **possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato**, in essere al 23 febbraio 2020, **anche in assenza delle condizioni** (cd. **causali**) richieste dalla normativa vigente. Nel corso dell'esame in V Commissione è stato disposto che per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi (art. 93);
- per la **promozione del lavoro agricolo**, si introduce **la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza**, **di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine** non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020 (art. 94).

Alcune disposizioni sono volte a promuovere e garantire lo **svolgimento in sicurezza delle attività lavorative**. In particolare:

- i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età e dello stato di salute (art. 83);
- vengono previsti degli incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (art. 95);
- viene disposto l'utilizzo di 200 mln di euro per il 2020 per il finanziamento da parte dell'INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 95, c. 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione)

Ulteriori disposizioni prevedono:

- l'estensione da 60 giorni a 5 mesi del **divieto di procedere a licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso (art. 80);
- che, come disposto nel corso dell'esame in V Commissione, in via eccezionale fino al 17 agosto 2020, la durata della **procedura per il trasferimento d'azienda**, in cui sono occupati complessivamente più di 15 lavoratori, in caso di mancato accordo tra cedente e cessionario, non può avere una durata inferiore a 45 giorni;
- che il licenziamento sia escluso da quegli atti di costituzione o gestione del rapporto di lavoro compiuti o ricevuti dal **somministratore** che si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione (nuovo art. 80-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione);
- la **proroga al 31 luglio 2020 dell'equiparazione del periodo di quarantena** alla degenza ospedaliera per i dipendenti pubblici con comprovata disabilità, che viene prorogata al 31 luglio 2020 (art. 74);
- **l'estensione da due a quattro mesi della sospensione delle misure di condizionalità** per l'attribuzione di alcune prestazioni (art. 76);
- la **semplificazione delle procedure concorsuali**, prevedendo che le stesse, sino al 31 dicembre 2020, si svolgano in modalità decentrata e telematica (artt. 247-249);
- l'istituzione presso l'Anpal del **Fondo nuove competenze** al fine di coprire gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti a seguito di una rimodulazione dell'orario di lavoro (art. 88);
- in merito al **riequilibrio finanziario dell'INPGI**, la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario (art. 192);
- l'**istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro**, con lo scopo di programmare adeguate strategie occupazionali in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sul mercato del lavoro (art. 99);
- l'estensione della disciplina in materia di **collocamento obbligatorio** e di assunzioni in favore delle

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche ai medici e agli operatori sanitari deceduti a causa del Covid-19 (art. 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione);
- lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2020 per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle **centrali di risposta del numero unico 112** (art. 2, c. 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione;
- con riferimento alle **procedure concorsuali riservate** bandite dalle pubbliche amministrazioni, la modifica del termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure, termine prorogato al 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2017 attualmente previsto (art. 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione).

Misure fiscali

Il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di **misure fiscali, ulteriormente modificate e arricchite durante l'esame in commissione.**

In particolare **si prevede**:

- la **proroga dei versamenti sospesi** dai decreti legge in materia di emergenza (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020) e del **versamento dei tributi e contributi sospesi** in un'unica soluzione **al 16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate mensili** di pari importo a decorrere dalla stessa data (artt.126 e 127);
- la **riduzione al 5% dell'IVA sui dispositivi di protezione** contro il COVID-19 (art.124);
- la **definitiva soppressione** delle c.d. **clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise** (art.123);
- la possibilità di **cedere alcuni crediti di imposta,** t**ra cui quello per le locazioni; nel corso dell'esame in Commissione** è stato precisato che la cessione di tale credito di imposta può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno **sconto di pari ammontare sul canone da versare** (art. 122);
- la possibilità di **usufruire di alcune detrazioni fiscali** nella forma di **crediti d'imposta o di sconti** sul corrispettivo (art. 121), Durante **l'esame in Commissione**, tra l'altro, è stato precisato che il **credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante** e che può essere **ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**;
- un **credito d'imposta** per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di **contenimento contro la diffusione del virus COVID-19** in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (art. 120), nonché un nuovo, più ampio credito d'imposta per la **sanificazione degli ambienti di lavoro** (art.125);
- il **rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici**, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (art. 119); nel corso dell'esame in Commissione l'agevolazione è stata **modificata ed estesa**; in particolare, **per le persone fisiche** le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici **si applicano** per gli interventi realizzati **sulle seconde case** (un'unica unità immobiliare oltre all'abitazione principale);
- la possibilità per gli **enti territoriali** di deliberare una **riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote** delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con **autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale, come previsto per effetto delle modifiche in Commissione** (art. 118-*ter)*.
- la **proroga** al **31 dicembre 2020** del termine finale di efficacia del cd. **superammortamento** (art. 50);
- un **credito d'imposta,** ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA)**, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino** che **eccede la media del medesimo valore** registrato **nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, per effetto delle modifiche in commissione (**art. 48-*bis*)**;**
- a seguito dell'esame in sede **referente, l'incremento di 30 milioni nel 2020** delle risorse destinate al **credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali,** che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica **(**art. 46-*bis*);
- per effetto delle **modifiche in Commissione**, in presenza di un **calo del fatturato**, la possibilità di applicare al **concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici** e le **amministrazioni pubbliche** la **procedura di revisione del piano economico finanziario** (art. 28-*bis*);
- un **credito d'imposta** per l'ammontare del **canone di locazione** di **immobili non abitativi,** per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le **strutture alberghiere e agrituristiche** il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente (art. 28). Con le **modifiche** approvate nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera il credito d'imposta è esteso alle imprese di

commercio al dettaglio, a specifiche condizioni, e in alcuni casi è eliminato il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Nel **corso dell'esame in Commissione** è stato inoltre specificato che il **credito d'imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone**, previo consenso del locatore;

- l'**esenzione** dal **versamento del saldo IRAP 2019** e della **prima rata** – pari al 40 per cento - **dell'acconto dell'IRAP 2020** per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019 (art. 24);
- in materia di **accise**, tra l'altro, il **differimento di adempimenti** e la **rimessione in termini** per i **versamenti** (artt. da 129 a 132);
- un insieme di disposizioni fiscali, **introdotte in Commissione,** relative a **Campione d'Italia**: si ampliano le agevolazioni già concesse dalla legge di Bilancio 2020 e si sottopongono **ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica** rispettivamente consumato e utilizzata a Campione d'Italia (art. 129-*bis*);
- il differimento al **2021** dell'efficacia della cd. ***plastic tax*** e della cd. ***sugar tax*** (art. 133);
- la modifica della disciplina dell'**IVAFE** per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134) e l'uniformazione dei **termini** per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di **TARI e IMU** al termine del **31 luglio 2020** previsto per il **bilancio di previsione** dei comuni (art. 138);
- la possibilità, introdotta **in Commissione,** per le cooperative agricole a mutualità prevalente e per i loro consorzi di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (art. 136-*bis*)**;
- la **proroga** al **1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni** per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la **trasmissione telematica** dei dati relativi ai **corrispettivi** giornalieri sia effettuata **entro il mese successivo** a quello dell'operazione; lo slittamento al **1° gennaio 2021** del termine di adeguamento dei registratori telematici per la **trasmissione** dei dati dei corrispettivi giornalieri al **Sistema tessera sanitaria** (art.140);
- il rinvio al **1° gennaio 2021** della cd. **lotteria** degli **scontrini** (art. 141); dell'avvio sperimentale della cd. precompilata IVA (art. 142); dell'**integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche** inviate tramite il Sistema di Interscambio (art. 143);
- la **rimessione in termini dei pagamenti** per cd. **avvisi bonari** in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 settembre 2020** (art. 144);
- la possibilità di effettuare **i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione** tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (art. 145);
- la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'**indennità** dovuta nel caso di **immobili** (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) **requisiti** a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 (art. 146);
- l'elevazione a un **milione di euro** del limite annuo dei **crediti di imposta e dei contributi compensabili** tramite modello F24 per anno solare (art. 147);
- le modifiche al procedimento di **elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA** per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (art. 148);
- la **proroga al 16 settembre 2020** dei termini per alcuni **versamenti fiscali** che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019 (art. 149);
- la disciplina della **ripetizione di indebito** su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate **al lavoratore o al pensionato** devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione (art. 150);
- la proroga **al 31 gennaio 2021** del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di **sospensione della licenza o dell'autorizzazione** amministrativa all'esercizio **dell'attività**, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o **dell'iscrizione ad albi e ordini professionali** (art. 151);
- la **sospensione**, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli **obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente di riscossione e dai concessionari della riscossione delle entrate locali (come precisato in sede referente) sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati (art. 152);
- la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di **verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento** di una o più cartelle di pagamento **prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro** (art. 153);
- la proroga dal 31 maggio **al 31 agosto 2020** della **sospensione** dei termini di **versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione** disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-*ter*" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni (art. 154);
- il **differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti** di accertamento, di contestazione, di

irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; la **proroga** di un anno dei termini di **decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** relative a una serie di dichiarazioni (art. 157);

- una disposizione interpretativa che rende **cumulabile** la **sospensione dei termini processuali** prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la **sospensione del termine di impugnazione** nel caso di **accertamento con adesione** (art. 158);
- l'ampliamento **della platea** dei contribuenti che si avvalgono del **730 dipendenti senza sostituto**, al fine di **garantire i conguagli** derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 (art. 159);
- la **proroga** per la contestazione delle **sanzioni tributarie** nei confronti dei soggetti che **non** abbiano **dichiarato** al catasto edilizio urbano **i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni** ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (art. 160);
- la **proroga del pagamento dei diritti doganali** in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del D.L. n.18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (art. 161);
- la **modifica della rateizzazione del debito di accisa** per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (art. 162);
- la **proroga al 31 ottobre 2020** del pagamento **dell'accisa sui prodotti da fumo** e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (art. 163);
- **l'incremento di otto milioni di euro** delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, introdotto in sede **referente** (art**.** 163-*bis*);
- la possibilità per il **Ministero della Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari** libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori e la **modifica**, prevista in sede **referente, della disciplina di deroga al divieto** per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici **di acquistare gli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione** (art.164);
- la concessione di un credito, per il **periodo d'imposta 2020** e utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, per i pagamenti di **servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale**, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (art. 176);
- **l'abolizione della prima rata IMU** per i possessori di **immobili adibiti a stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti **termali**, così come per gli immobili di **agriturismi**, **villaggi** turistici, **ostelli della gioventù e campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Nel corso dell'esame in Commissione l'agevolazione è stata **estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (art.177);
  alcune **modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno** e al contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo, per l'**anno 2020**, per il **ristoro parziale dei comuni** a seguito della mancata riscossione dell'**imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno** (art.180);
- **l'esonero** - dal 1° maggio **al 31 ottobre 2020** – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande **dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap)** e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; nel corso dell'**esame in sede referente** è stato introdotto l'esonero per **TOSAP dovuta per occupazioni temporanee**, a specifiche condizioni, e del relativo canone ove istituito (art.181);
- per mitigare gli effetti subiti dal **settore cinematografico** e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore **flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore**, anche in deroga alle percentuali previste a regime (art. 183, co. 7);
- il rafforzamento del regime straordinario di accesso al **credito di imposta per gli investimenti pubblicitari**, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 **al 50%**, con un tetto di spesa di **60 milioni** (art. 186);
- l'introduzione, per l'anno 2020, un **regime straordinario di forfettizzazione delle rese** di giornali quotidiani e periodici, **ai fini IVA**, che ne consente la **riduzione del 95%** (invece dell'80% previsto in via ordinaria) (art. 187);
- un **credito d'imposta**, in via straordinaria per l'anno **2020**, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della **carta** utilizzata per la stampa di **quotidiani e periodici** (art. 188);
- un **credito d'imposta**, per il 2020, in favore di **alcune imprese editrici** di quotidiani e di periodici pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di **server, hosting e banda**

larga per le testate edite in formato digitale (art. 190);

- la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di **sospendere fino al 30 giugno 2020** il versamento dei **canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere **versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la **revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici** in scadenza **entro il 30 luglio 2023**, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (art. 216);
- la **maggiorazione** dell'aliquota del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** destinato alle imprese operanti nelle regioni del **Mezzogiorno** (art. 244) che è stata estesa, in sede referente, **alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017**.

Misure finanziarie

Quanto alle misure di **sostegno finanziario alle imprese**:

- si incrementa il **Fondo per le garanzie rilasciate da SACE** ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, di **30.000 milioni** di euro per l'anno **2020**, di cui **1.700 milioni** di euro destinati alla **sezione speciale** istituita dall'articolo 35, comma 5, per le **garanzie** rilasciate dalla stessa **SACE** a favore delle **imprese di assicurazione del ramo credito** (art. 31, co. 1)**;**
- si rifinanzia nella misura di **3.950 milioni** di euro per **il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI**, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del DL n. 23/2020 (art. 31, co. 2);
- si assegnano all'**ISMEA 250 milioni** di euro per il **2020** (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo steso anno dall'articolo 13, comma 11, del DL n. 23/2020) in relazione all'operatività delle **garanzie** che essa può prestare a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del **credito agrario** e destinati alle **imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca** (art. 31, co. 3);
- si prevede la **garanzia di SACE** a favore delle **imprese di assicurazione del ramo credito** in misura pari al **90%** degli **indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine** maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e **fino al 31 dicembre 2020**, entro il limite massimo di **2.000 milioni** di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle **obbligazioni di SACE S.p.A.** derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la **garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso**. L'**efficacia** della garanzia è comunque **subordinata** all'**approvazione** del relativo **regime di aiuto** da parte della Commissione Europea.
  Per le predette finalità è istituita - nell'ambito del **Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE** di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 - una **sezione speciale**, con autonoma evidenza contabile, con dotazione iniziale di **1700 milioni** di euro per l'anno **2020** (art. 35);
- si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle ***startup* innovative.** In particolare:
  - si rifinanzia di **100 milioni** per l'anno **2020** la misura "**Smart&Start Italia**", destinando le risorse ai **finanziamenti agevolati** per le *startup;*
  - sono stanziati **10 milioni** di euro **per l'anno 2020** per la concessione in favore delle *startup* innovative di **contributi a fondo perduto** finalizzati **all'acquisizione di servizi** prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub, business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
  - si rifinanzia di **200 milioni** di euro **per l'anno 2020** il **Fondo di sostegno al *venture capital***; nel corso dell'esame in sede **referente** si è precisato che la **misura massima dei finanziamenti** agevolati che ciascuna *startup* innovativa e PMI innovativa può ottenere, è pari a un massimo di **quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento**;
  - si interviene anche sotto il profilo fiscale: in particolare sul **credito di imposta in ricerca e sviluppo**, inserendo le **spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative**, tra le spese che concorrono a formare, **in modo maggiorato**, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
  - si **proroga di 12 mesi** il **termine di permanenza delle *startup* innovative** nella **sezione speciale** del **registro delle imprese**;
  - si riserva una quota pari a **200 milioni di euro** delle risorse già assegnate al **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, al rilascio delle **garanzie in favore delle *startup* innovative e delle PMI innovative**;
  - viene integrata la disciplina agevolativa delle *startup* innovative prevedendo **incentivi fiscali in regime**

***de minimis* all'investimento in *startup* innovative e PMI innovative**;
- si istituisce presso il MISE, di un Fondo, con una dotazione iniziale di **4 milioni di euro nel 2020**, per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «***First Playable Fund***» (art. 38);

- si autorizza la spesa entro il limite masimo di **5 milioni di euro per l'anno 2020** destinati all'erogazione di **contributi a fondo perduto**, riconosciuti nella misura massima del **50 per cento delle spese** ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere l'industria del **tessile**, della **moda** e degli **accessori** a livello nazionale, con particolare riguardo alle ***startup*** che investono nel *design* e nella creazione, nonché di promuovere **giovani talenti** nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del *Made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo (art. 38-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede **referente**, modificato a seguito del **rinvio** del provvedimento in commissione);
- si introducono misure di **rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi** e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (art. 39);
- viene istituito nello stato di previsione del MISE il **Fondo per il trasferimento tecnologico**, con una dotazione di **500 milioni** di euro per il **2020**, finalizzato alla **promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca** presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative (art. 42);
- si istituisce nello stato di previsione del MISE il **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**, con una dotazione di **100 milion**i di euro per il **2020**. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (art. 43);
- si dispone la **sospensione** dei **versamenti** di **quote di restituzione** e di **diritti di regia** relativi ai **finanziamenti** a favore delle **imprese** dell'**aerospazio**, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della Legge n. 808/1985, **con scadenza nel 2020**. Si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, **senza applicazione di interessi e di sanzioni**, in unica soluzione **entro il 31 dicembre 2021 o** mediante rateizzazione fino ad un massimo di **dieci rate** mensili di pari importo **a decorrere dal 31 dicembre 2021** (art. 52);
- vengono prorogati di **sei mesi** i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al **23 febbraio 2020** e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla **procedura di amministrazione straordinaria** (art. 51);
- si prevede l'erogazione di **contributi a fondo perduto** entro il limite di spesa complessivo di **5 milioni di euro per l'anno 2020** in favore delle imprese dei **settori ricreativi** e dell'**intrattenimento**, nonché dell'**organizzazione di feste e cerimonie** (art. 25-bis, **introdotto** nel corso dell'esame in V Commissione);
- si dispone il **rifinanziamento** della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, nel limite di spesa di **2 milioni** di euro per il **2021** da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di **progetti** finalizzati al **sostegno** e alla **valorizzazione** dell'attività **ceramica artistica** e tradizionale, con la finalità di mitigare gli **effetti economici** derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della **ceramica artistica** e **tradizionale** e della **ceramica di qualità** nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle **caratteristiche tecniche** e **produttive** delle produzioni ceramiche. Alla **valutazione** dei **progetti** provvede il **Consiglio nazionale ceramico** (art. 52-*ter,* **introdotto** nel corso dell'esame in sede referente);
- viene **rimodulata la misura denominata "Resto al Sud"** – con un aumento da 50.000 a **60.000** euro del **finanziamento massimo** erogabile ed un incremento dal 35 al **50 percento** della quota di finanziamento erogabile nella forma del **contributo a fondo perduto** – al fine di sostenere il **rilancio produttivo del Mezzogiorno** e di **promuovere la costituzione di nuove startup** nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 245-*bis*, **introdotto** nel corso dell'esame in sede referente).

Si segnalano le seguenti misure in tema di **esportazioni e internazionalizzazione:**

- **rifinanziamento** di **250 milioni** di euro per l'anno **2020** del **Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri**, istituito **presso** il **MAECI** dall'articolo 72 del D.L. n. 18/2020**;** nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese; si elimina poi il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "*de minimis*", in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul cd. Fondo Legge n. 394/1981 (il richiamo è ora generico alla disciplina UE sugli aiuti di Stat,o ivi inclusa dunque anche quella più estensiva del cd. *Temporary Framework* per l'emergenza da COVID) (art. 48, co. 1);
- **rifinanziamento** del **Fondo Legge n. 394/ 1981** di **200 milioni** di euro per l'anno **2020**, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il Comitato agevolazioni, ad **elevare fino al doppio**, in conformità con le norme UE, **i limiti massimi dei finanziamenti agevolati** a valere sul Fondo stesso; la

previsione si applica alle domande di finanziamento presentate **entro il 31 dicembre 2021;** entro la stessa data, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono **eccedere i limiti degli aiuti *de minimis*,** fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (art. 48, co. 2);

- si autorizza la spesa di **5 milioni di euro per il 2020** per lo sviluppo, da parte delle **Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)**, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero e nei limiti delle risorse disponibili, dei **servizi di informazione,** dell'***export management*** e della **promozione di contatti commerciali per le PMI**, anche attraverso piattaforme digitali; a tal fine sono incrementate, per l'importo sopra indicato, pari a 5 milioni di euro per il 2020, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549/1995 (somme da ripartire destinate in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, cap. 2515/MISE) (art. 48, co. 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede **referente** e modificato in seguito al **rinvio** dl provvedimento in commissione)**;**
- **autorizzazione di spesa** di **10 milioni** per l'anno **2020**, di **15 milioni** per ciascun anno del biennio **2021** e **2022**, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del **Tecnopolo di Bologna**, per il potenziamento della **partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali**, e per il connesso potenziamento del **sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica** di Bologna (art. 48, co. 5);
- si consente alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di richiedere, a determinate condizioni, di poter beneficiare, in relazione ai **finanziamenti agevolati** loro concessi a valere sulle risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca**, di cui all'articolo 1, comma 354, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), e in relazione ai **finanziamenti bancari** associati, della **rinegoziazione** del piano di **ammortamento** sia del **finanziamento agevolato** del Fondo rotativo, sia di quello **bancario** associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni (art. 52-*bis*);

Quanto alla disciplina degli **aiuti di Stato**:

- si prevede che ai **regimi di aiuto** concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le **imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili** già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53);
- si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "***Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19***", e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della **situazione emergenziale in atto**, si definisce una **cornice normativa** entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le **Regioni**, le **Province autonome**, gli **altri enti territoriali** e le **Camere di commercio** hanno la facoltà di procedere **alla concessione di aiuti**, a valere sulle **proprie risorse**, sotto forma di:
  - **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili** o **agevolazioni fiscali** (art. 54)**;**
  - **garanzie sui prestiti alle imprese** (art. 55);
  - prestiti alle imprese con **tassi d'interesse agevolati** (art. 56);
  - finanziamento di progetti di **ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti** (art. 57);
  - **investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling*** necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):
  - **investimenti per la produzione** di **prodotti connessi al COVID-19** (art. 59);
  - **sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti** per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);
- si stabiliscono **disposizioni comuni** alle norme in materia di **aiuti di Stato** di cui agli articoli da 54 a 60 (art. 61);
- si dispone che le amministrazioni territoriali interessate all'attuazione degli articoli da 54 a 60, vi provvedono **a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci** e, i relativi regimi di aiuti alle imprese, sono da esse concessi **nel rispetto** di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della Legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003). Tale norma definisce le **operazioni di indebitamento che gli enti territoriali possono compiere** per finanziare spese di investimento.La norma specifica che le **Camere di commercio non possono concedere** aiuti sotto forma di **agevolazioni fiscali** e - per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie - si applica quanto già disposto dall'articolo 125, comma 4, D.L. n. 18/2020;
- si dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (cd. *Temporary framework*) soggiacciono all'osservanza degli **obblighi di**

registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, **nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)** e **nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA)**. Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo «**Codice Aiuto RNA - CAR**» La registrazione è operata dai soggetti competenti all'erogazione dell'aiuto, sotto la loro responsabilità (art. 63);

- si dispone, infine, un **adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA** agli **specifici obblighi** di **trasparenza e rendicontazione** introdotti dal ***Temporary Framework*** della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante **sezione aggiuntiva**, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali (art. 64).

Per quanto concerne il **settore del turismo**:

- si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un **fondo** con una dotazione di **50 milioni** di euro per il **2020**, al fine di **sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato**; il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive; si consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (art. 178);
- si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il **Fondo per la promozione del turismo in Italia**, con una dotazione di **20 milioni** di euro per il **2020**, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (art. 179);
- si istituisce un **fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*** in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di **25 milioni** di euro per il **2020** (art. 182);
- si segnalano, per la loro rilevanza, anche le seguenti misure di carattere fiscale: concessione di un credito, per il **periodo d'imposta 2020** e utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, per i pagamenti di **servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale**, in favore di **nuclei familiari** con ISEE non superiore a 40.000 euro *(Tax credit vacanze)* (art. 176); **abolizione della prima rata IMU** per i possessori di **immobili adibiti a stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti **termali**, così come per gli immobili di **agriturismi**, **villaggi** turistici, **ostelli della gioventù e campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (art.177).

Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede **referente**:

- si prevede la definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica (art. 182, comma 2-*bis*);
- si novella l'art. 88-bis del D.L. n. 18 del 2020 ("Cura Italia") in materia **di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici**, anche in relazione alla **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**. Le **modifiche** prevedono: l'estensione a **diciotto mesi del periodo di validità dei *voucher*** emessi a titolo di rimborso; l'estensione dell'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del *voucher*; i criteri per il rimborso dei *voucher* non utilizzati. Infine, viene istituito un **fondo** per assicurare **l'indennizzo** dei consumatori titolari di *voucher* non utilizzati alla scadenza di validità, e **non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore** (art. 182, comma 3-bis);

Con riferimento a **ulteriori misure di natura finanziaria, si segnalano**:

- il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti **attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA**, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 25);
- l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle **microimprese** e delle **piccole e medie imprese** dall'articolo 56 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di **tributi, contributi e premi** già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa (art. 26-ter, **introdotto** nel corso dell'esame in V Commissione);
- le misure di **rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (art. 26). Nel corso dell'**esame in Commissione** è stato specificato, tra l'altro, che **possono accedere** al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 anche **le**

società in concordato preventivo con continuità aziendale ed è stata **modificata la disciplina applicabile alla remunerazione dell'attività di gestione del fondo**;

- le disposizioni che consentono a **Cassa Depositi e Prestiti** di costituire un **patrimonio destinato,** denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del **sistema economico produttivo italiano**. Nel corso dell'esame in sede **referente** è stato chairito che al al Patrimonio destinato possano affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese; **è stato** poi **precisato che,** per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata; è stato inoltre **rafforzato il ruolo di supervisione del Parlamento** (art. 27);
- l'istituzione, per effetto delle **modifiche** in Commissione, di un **Fondo**, con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2021**, volto a **compensare** parzialmente i **costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni** fino al **31 dicembre 2020** sui **pagamenti con carte di credito o di debito (art. 30-*bis*);**
- **l'eliminazione, introdotta in sede referente, del limite massimo** alla concessione di altre **forme di finanziamento da parte dei confidi** iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB (art. 31-*bis*);
- la possibilità di **modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza** assistiti da **garanzia statale** (**GACS**) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (art. 32);
- la **possibilità**, fino 31 luglio 2020 (e cioè fino al termine dello stato di emergenza), di **concludere** con **modalità semplificate** e **telematiche** i **contratti** relativi alla prestazione di **servizi finanziari e assicurativi** ; per effetto dell'esame in V Commissione, viene ripristinato fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i **documenti contenenti le informazioni chiave** (**KID**) per i **prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati** (PRIIPs), che ricomprendono anche i **prodotti di investimento assicurativo**(IBIP) (articolo 33) e di stipulare **per via telefonica** i contratti di collocamento dei **Buoni fruttiferi postali dematerializzati** (art. 34);
- **la proroga di tre mesi**, introdotta in sede **referente, della validità di contratti di assicurazione obbligatoria** dei titolari di licenza per la **produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali**, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della **responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica**, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020 (art. 33-*bis*);
- un **credito di imposta**, introdotto in **Commissione**, pari al **50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*,** sostenuti fino al 31 dicembre 2020 (art. 38-ter);
- le norme che consentono di **contabilizzare nello stato patrimoniale di INVITALIA SpA** esclusivamente gli **eventuali decrementi** conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e **dismissione** immobiliare poste in essere anche **attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico** (art. 47);
- per effetto delle modifiche introdotte in **Commissione**, il posticipo ai bilanci relativi al 2021 **dell'obbligo** per le società a responsabilità limitata e per l società cooperative di effettuare la **prima nomina del revisore o degli organi di controllo** (art. 51-*bis*);
- le modifiche alla disciplina dei **piani di risparmio a lungo termine** volte a consentire una **maggiore concentrazione dell'esposizione** (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020 (art. 136);
- le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la **garanzia dello Stato su passività delle banche** aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA)**,** fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (artt. 165-167);
- alcune modifiche, introdotte durante l'esame in **Commissione**, alla disciplina del **Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR,** con riguardo alle norme che consentono alla Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentante al Fondo di **avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate**. Sono **esclusi dalle prestazioni del FIR**, oltre ai parenti e affini, **anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo** nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura (art. 175-*bis*);
- il **regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni**, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (artt 168-175).

Infine, si segnala che nel corso dell'esame della V Commissione è stata modificata la **clausola finanziaria prevista all'articolo 265**, commi 8-9, che nel testo originaio del decreto-legge consentiva, a

seguito del **monitoraggio**, la **rimodulazione delle risorse**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, stanziate per tutte le misure di spesa contenute nei decreti-legge n.18, n.23 e n.34 del 2020, senza prevedere specifici limiti. In particolare, le modifiche hanno limitato l'operatività della norma **solo al 2020**, hanno specificato che la compensazione interviene solo per gli **eventuali maggiori effetti finanziari delle misure** (incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge) rispetto alle previsioni di spesa e che gli schemi di decreto del Ministro delle finanze devono essere corredati da **apposita relazione** e **trasmessi alle commissioni parlamentari** competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimere il **parere entro 7 giorni**.

Sanità

In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un **complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale**, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica. Vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

In particolare:

- al fine di **rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale**, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l'anno 2020, **le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell'offerta** citata (**art. 1)** da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, previsti dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, art.18). Le autorizzazioni di spesa previste sono indirizzate a:

- requisizione in uso di immobili per la gestione dei pazienti in sorveglianza attiva e isolamento;
- implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI- ;
- reclutamento personale infermieristico e introduzione della figura dell'infermiere di famiglia/o di comunità;
- previsione di di incentivi per i medici di medicina generale che si avvarranno della collaborazione di infermieri;
- rafforzamento delle USCA (Unità speciali di continuità assistenziale, art. 4-bis D.L. 18/2020) con specialisti convenzionati da utilizzare anche per attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali;
- assunzione di assistenti sociali di supporto alle USCA nelle valutazioni multidimensionali;
- istituzione e potenziamento delle Centrali operative regionali dotate di apparecchiature informatiche e di telemedicina, di raccordo con le USCA e i servizi di urgenza/emergenza.

Le Regioni e le province autonome sono tenute, **qualora non lo abbiano già fatto**, a implementare ed indirizzare, i servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI);

Vengono istituite le **reti dei laboratori di microbiologia** per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Più in particolare le regioni e le province autonome sono tenute alla costituzione di reti fra laboratori di microbiologia, individuando un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito di indicare, in collegamento con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e ai fini dell'accreditamento regionale, i laboratori di microbiologia pubblici e privati idonei a far parte delle predette reti. I laboratori di microbiologia così individuati sono tenuti a trasmettere i referti positivi dei test molecolari (tamponi) per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'ISS, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza epidemiologica integrata del COVID-19, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo della Protezione civile.

E' prevista la stipula di una **Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**, sulla base della quale vengono attribuiti al **Ministero della salute** incarichi di **coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021**, di **strutture di prossimità** ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, nonché **progetti** (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a **strumenti innovativi quali il *budget* di salute individuale e di continuità.** Per l'intervento sono stanziati 25 milioni di euro con differenti autorizzazioni di spesa per il 2020 e il 2021.

Inoltre, fino al **31 dicembre 2021**, viene data facoltà agli enti e alle aziende del Ssn di conferire **incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo** regolarmente iscritti nell'albo professionale. Il conferimento di incarichi avviene in deroga alla normativa vigente.

- viene prevista l'adozione da parte del Comitato tecnico-scientifico **di linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private** che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Le linee guida vengono adottate nel rispetto di alcuni principi, tra i quali la garanzia della sicurezza e del benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate, la garanzia

della sicurezza di tutto il personale impiegato, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, nonché la previsione di specifici protocolli per la diagnosi dei contagi e per la sanificazione periodica degli ambienti (**art. 1-ter**);

- vengono accantonati, a decorrere **dal 2021**, **20 milioni di euro annui** a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, allo scopo di attivare **ulteriori borse di studio per medici** che partecipano ai corsi di formazione specifica in **medicina generale** (**art.1-bis)**;.
- viene operato un **rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale** mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche – quale quella da COVID-19 in corso -. A tale scopo si prevede un aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia intensiva - ubicati anche in strutture movimentabili - e di area semi-intensiva (al 50% convertibili in posti di terapia intensiva), della dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID-19, e viene demandato alle regioni di consolidare all'interno delle strutture sanitarie la separazione dei percorsi di accesso e cura per i pazienti citati. Le Regioni e le province autonome vengono anche autorizzate ad incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico, e possono altresì. riconoscere agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un **premio commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza** deliberato il 31 gennaio 2020, di **importo non superiore a 2.000 euro** (**art.2**);.
- viene disposto che **gli incarichi individuali a tempo determinato previsti per il personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie e per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione** (art. 2-ter D.L. 18/2020) abbiano, **per i medici specializzandi**, una **durata di 6 mesi** (e non già di un anno come previsto in precedenza), e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020 (**art. 3**);
- **viene estesa ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica - odontoiatri, biologici, chimici, farmacisti, fisici e psicologi -** la possibilità- fino ad ora prevista per i medici e veterinari in formazione specialistica - di **partecipazione alle procedure concorsuali** per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso, con la conseguente formazione di una graduatoria separata; la possibilità, in via transitoria, **fino al 31 dicembre 2022**, per i soggetti utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, di **assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale** (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) prima del conseguimento del titolo di formazione specialistica, **con successivo inquadramento**, a decorrere dalla data del conseguimento del medesimo titolo, **a tempo indeterminato** (nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, **art. 3-bis**);
- limitatamente al periodo dello stato di emergenza, viene previsto e disciplinato il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è rimessa ad un decreto del Ministro della salute, sulla base di alcuni criteri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (**art.4**);
- viene incrementata l'autorizzazione di **spesa** relativa al **numero dei contratti di formazione specialistica** destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A questi sono stati aggiunti altri 25 milioni per il 2022 e 2023 e 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (**art. 5**);
- allo scopo di una **semplificazione delle procedure di rinnovo delle ricette mediche** e di una limitazione degli accessi dei pazienti presso le strutture sanitarie, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, vengono disposte alcune proroghe delle prescrizioni mediche dei **farmaci essenziali e per le malattie croniche**, rimborsati dal SSN (**art. 8**);
- viene consentito alle regioni e alle province autonome di effettuare mediante accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, la **distribuzione dei medicinali ordinariamente distribuiti** dalle strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, e viene prevista una determina dell'AIFA (Agenzia Italiana per il Farmaco) per l'individuazione **dell'elenco dei medicinali** classificati in fascia A erogati **in regime ospedaliero**, soggetti a prescrizione medica limitativa o non ripetibile, **anche se sottoposti a Piano Terapeutico,** per i quali può essere prorogata, ai sensi dell'articolo 8 in esame, la **validità della ricetta**, al fine di consentire l'applicazione per essi del nuovo regime di distribuzione dei **farmaci erogati in regime di distribuzione diretta**, previsto per il periodo della durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (**commi 5-bis e 5-ter art.8**);
- vengono prorogati di **ulteriori 90 giorni** i **piani terapeutici in scadenza** durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo dei predetti piani (**art. 9**);
- viene operata poi l'estensione ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e le professioni di assistente sociale **deceduti** durante lo stato di emergenza per concause legate al COVID-19 dei **benefici** già previsti per i **familiari** di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;

l'estensione ai **Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN** del regime di sospensione già previsto per alcuni centri sociosanitari e socioassistenziali; l'aggiornamento del regime di **agevolazione fiscale**, in funzione **antispreco**, della cessione di taluni beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione (**art. 10**);

- viene potenziata e rafforzata l'infrastruttura del **Fascicolo sanitario elettronico (FSE)**, e stabilita l'estensione del Fascicolo alle **prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale**. Si prevede l'istituzione dell'**Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche** e dell'**Indice Nazionale dei documenti del FSE**, entrambi associati all'Anagrafe degli assistiti (ANA). Sono novellate le disposizioni concernenti **l'integrazione tra i sistemi del Fascicolo e della Tessera Sanitaria**, al fine di ampliare il novero delle informazioni disponibili nel Fascicolo. Vengono poi dettate regole tecniche per rendere disponibili al FSE informazioni dal **Sistema Informativo Trapianti**, dalle **Anagrafi vaccinali**, dai **Centri unici di prenotazioni** delle regioni e delle province autonome (art. 11);
- viene modificata **la disciplina relativa a eventuali conflitti di interessi nell'ambito della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano**.**modifica la disciplina relativa a eventuali conflitti di interessi nell'ambito della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (art.11-bis);**
- viene modificata la disciplina transitoria sulla **validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale,** con riferimento all'importazione - e alla conseguente immissione in commercio - di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti. Resta invece immutata la disciplina transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli in oggetto prodotti, sempre in deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia **(art. 66-bis);**
- allo scopo di **incrementare la liquidità** disponibile presso gli **enti del Servizio sanitario nazionale** e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, vengono previste alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di **erogazione del finanziamento del SSN** a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell'adozione delle delibere annuali del CIPE (art. 117);
- vengono modificate le norme e dettate disposizioni transitorie sull'**ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina (art.237**).

Protezione civile e servizio civile

Alcune misure sono rivolte a **potenziare le risorse** a disposizione della **Protezione civile**.

In particolare:

- si prevede il rifinanziamento del **Fondo emergenze nazionali** per **l'anno 2020** di **1.500 milioni di euro,** di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del **commissario straordinario,** da trasferire sulla relativa contabilità speciale. Le risorse, che sono oggetto di monitoraggio, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del commissario straordinario; la disposizione, poi, **proroga di ulteriori sei mesi** - senza ulteriori oneri - i termini di scadenza degli altri stati di emergenza di rilievo nazionale - diversi da quello connesso al Covid19 - e delle relative contabilità speciali che siano in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non siano più prorogabili ai sensi della vigente normativa (art. 14);
- al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad **indire procedure di reclutamento** e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, **30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico** (art. 261).

Sempre in materia di Protezione civile, si dispone l'**incumulabilità del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, riconosciuto ai volontari di Protezione civile che svolgono attività di lavoro autonomo, con le indennità** spettanti ad alcune categorie di lavoratori in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 15, comma 3).

Infine, viene incrementata la dotazione del **Fondo nazionale per il servizio civile** di **21 milioni di euro** per il 2020. L'importo originario di 20 milioni è stato così rideterminato a seguito di una **modifica introdotta dalla V Commissione della Camera** (art. 15, commi 1 e 2).

Politiche sociali

In tema di **politiche sociali** il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura

assistenziale.

In particolare:

- viene incrementata di **100 milioni di euro per il 2020** la seconda sezione del **Fondo per il Terzo settore**, a valere sulla copertura disposta al comma 7 dell'articolo 265, con la finalità di sostenere ulteriormente gli **interventi** delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle **emergenze sociali** ed assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (art. 67);
- vengono inseriti (art. 67-bis) fra i soggetti beneficiari delle **assunzioni obbligatorie** coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (c.d. ***care leavers***);
- viene istituito il **Reddito di emergenza** (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Le domande di accesso al Rem devono essere presentate entro il mese di luglio 2020. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro). Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti:
  - un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem;
  - un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;
  - un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:
- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
.- percettori di Reddito di cittadinanza

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto. Vengono anche introdotte disposizioni che ai fini del riconoscimento del Rem, sono dirette a semplificare le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo, in presenza di minori, soggetti malati gravi, disabili e soggetti in difficoltà economica,. L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è pari a 971,3 milioni di euro per il 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro (art. 82).

- viene previsto un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche sociali. Inoltre, sempre ai fini delle rendicontazioni dei Fondi sociali, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese legate all'emergenza COVID-19 (finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi), anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti. Vengono poi dettate disposizioni per garantire la **continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari** anche in situazione di **emergenza** (art. 89);
- nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, viene incrementato di 90 milioni di euro il **Fondo per le non autosufficienze**, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Per le stesse finalità, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, **il Fondo Dopo di Noi** è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro. Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene istituito il "**Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità**", nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti. La definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. E' stata inoltre introdotta in via sperimentale per il 2020, una misura diretta a **rimuovere gli ostacoli** che impediscono la **piena inclusione delle persone**

con disabilità nello svolgimento di **attività sportive amatoriali**. A tal fine, nei limiti di spesa di **5 milioni** di euro, che vanno ad incrementare il Fondo sanitario nazionale, il Ssn provvede ad erogare, a persone con disabilità fisiche, ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata. I tetti di spesa per ogni singola regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 104);

- viene incrementato di **150 milioni di euro** per l'anno 2020 **il Fondo per le politiche della famiglia** allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei **centri estivi diurni**, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 ed i 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la **povertà educativa.** I criteri per il riparto della quota di risorse sono stabiliti con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.105);
- viene integrato, con 3 milioni di euro, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Le risorse incrementali sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Le risorse stanziate, pari a 3 milioni di euro, sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 105-bis).
- viene modificata la disciplina già vigente introdotta a seguito della conversione del D.L.. 18/2020, riguardante i servizi delle pubbliche amministrazioni, in considerazione dei provvedimenti di **sospensione** di alcuni servizi, laddove disposta con ordinanze regionali o altri atti, relativamente a **prestazioni in forme individuali** domiciliari o a distanza, ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a carattere **educativo**, **scolastico**, **sociosanitario** e **socioassistenziale**, senza ricreare aggregazione, mediante personale dipendente da soggetti privati. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite **coprogettazioni con gli enti gestori privati** e vengono retribuite con importi già dovuti per l'erogazione del servizio standard, cui si sommano quote soggette alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività e quote eventualmente riconosciute a copertura delle spese residue incomprimibili. In relazione alle ore non lavorate, sono riconosciuti i trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga (art.109).

Enti territoriali

Il provvedimento contiene varie misure volte al **sostegno economico degli enti territoriali**, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonchè a **favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti** medesimi.

Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano:

- l'istituzione di un **fondo** con una dotazione di **3,5 miliardi** di euro per l'anno **2020**, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle **funzioni fondamentali** in relazione alla possibile **perdita di entrate locali** connesse all'emergenza Covid-19 (art. 106);
- **il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale** per l'anno **2020** dell'importo di **400 milioni**, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di **solidarietà alimentare** (art. 107);
- la rideterminazione del **fondo sperimentale di riequilibrio provinciale**, per un importo per l'anno **2020** in **184,8 milioni** di euro, in **aumento di circa 58,3 milioni** di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio (art. 108);
- l'istituzione di un **fondo,** con una dotazione di **1,5 miliardi di euro per il 2020,** da **ripartire tra le Regioni e le Province autonome** sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria (art. 111);
- l'istituzione di un **fondo**, con una dotazione di **200 milioni di euro per il 2020**, in favore dei comuni ricadenti nei **territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria (art. 112);
- l'istituzione di un **fondo**, con una dotazione di **40 milioni di euro per il 2020**, a favore di **comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria** non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall'articolo 112 (art.112-bis);
- l'istituzione di un **fondo**, con una dotazione di **20 milioni di euro per il 2020**, in favore dei **comuni in stato di dissesto finanziario** alla data del 15 giugno 2020, da destinare per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri e per il 50% ai comuni, in dissesto finanziario, i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similari (art.106-bis);

- la possibilità per gli enti locali di effettuare, nel corso dell'anno 2020, operazioni di **rinegoziazione o di sospensione dei mutui** e di altre forme di prestito contratti **con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti**, anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo (art. 113);
- l'istituzione di un **Fondo**, con una dotazione di **12 miliardi di euro per il 2020**, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al **pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili** di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (artt. 115 e 116);
- la possibilità, per le **regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano,** i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, di **richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) un'anticipazione di liquidità** (art. 117, co. 5-11);
- il differimento al **30 settembre 2020** del termine per la deliberazione del **bilancio di previsione 2020–2022** degli enti locali (attualmente fissato al 31 luglio), al **30 settembre** del termine per la deliberazione di salvaguardia degli **equilibri generali di bilancio** e al **31 gennaio 2021** il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione per l'esercizio 2021** (art.106, co. 3-bis);
- alcune **deroghe alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale enti locali**, al fine di tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, viene rinviato il termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e viene posticipata la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art.114-bis);
- la possibilità per gli **enti territoriali in stato di dissesto** di riattivare e portare a termine le **procedure concorsuali per l'assunzione di personale** eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico riconducibili alla situazione finanziaria degli enti medesimi (art.118-bis).

Pubblica amministrazione

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il D.L. contiene alcune disposizioni tese ad **accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi**, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, **avviati in relazione all'emergenza COVID-19** (art. 264).

In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020:

- l'a**mpliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive**, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione;
- una **riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela** da parte delle Amministrazioni e la **sospensione**, salvo che per eccezionali ragioni, della **possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela** il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati;
- semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

Con la medesima finalità, sono introdotte a regime:

- modifiche al dPR 445 del 2000 che rafforzano i **controlli** *ex post* sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle **sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci** presentate dagli interessati ai benefici;
- modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di **fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni** e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
- disposizioni in base alle quali nell'ambito di **verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati**, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione". È **nulla** ogni **sanzione** disposta nei confronti dei privati per **omessa esibizione di documenti** già **in possesso delle PA**.

E' stata inoltre **prorogata fino al 31 dicembre 2020** la **validità dei documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020 (art. 157, co. 7-ter), già oggetto di proroga fino al 31 agosto per effetto dell'articolo 104 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito da L. 27/2020).

Per quanto riguarda il **personale delle PA**, il decreto interviene attraverso l'introduzione di alcune **semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il recluamento.** In particolare, si prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per il reclutamento del **personale non dirigenziale** possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base a determinate regole (**artt. 247 e 249**). Analoghe modalità semplificate sono previste per l'VIII corso-concorso selettivo ai fini del **reclutamento di dirigenti** nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici che la SNA è stata autorizzata a bandire secondo la normativa vigente (con apposito dPCM) e che dovrà essere indetto **entro il 30 giugno 2020** (art. 250, co.1-4).

Inoltre, i **concorsi unici** per il personale non dirigenziale già banditi al 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L.) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure

concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure (art. 248).

Con riferimento alle **procedure concorsuali riservate** bandite dalle pubbliche amministrazioni, nel corso dell'esame in V Commissione è stato modificato il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure, termine prorogato al 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2017 attualmente previsto (art. 4-bis).

Sul fronte della modernizzazione tecnologica delle PA, si segnala l'istituzione di un un **Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale**, con una dotazione di 50 milioni per il 2020, la cui gestione è affidata al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239). Il Fondo è destinato alla copertura delle spese a favore degli strumenti di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali; di diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; di erogazione di servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal CAD.

Giustizia

Gli interventi nel settore della giustizia, concernono in primo luogo il **personale**, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.

Al riguardo il decreto legge, cosi come modificato nel corso dell'esame in sede referente:

- prevede le modalità di avviamento delle **procedure,** già autorizzate, **per il reclutamento di personale non dirigenziale** da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (art. 252);
- consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice per il concorso per **magistrato ordinario** di effettuare le operazioni di **correzione** degli elaborati scritti con **modalità telematica** (art. 253);
- consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali rispettivamente del c**oncorso notarile** bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019 (art. 254);
- autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di **1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale**, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale (art. 255);
- i**ncrementa di 500 unità** il numero dei giudici a**usiliari di Corte d'appello**, ed a prevedere che gli stessi possano essere destinati anche allo smaltimento dell'arretrato penale (art. 256);
- autorizza l'assunzione di **650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria,** in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019 e per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso (art. 259-bis).

Ulteriori disposizioni concernono:

- l'autorizzazione, fino al 31 luglio 2021, al**l'ISTAT** ad effettuare **rilevazioni**, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale, sui **fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali**, anche a supporto degli interventi di **contrasto all'emergenza sanitaria** e di quelli finalizzati alla gestione della **f**ase di ripresa, nonchè per le finalità di ricerche di mercato, sociali e di opinioni. Nell'ambito delle indagini statistiche, l'ISTAT è autorizzata al **trattamento dei dati personali** anche inerenti a particolari categorie di dati (tra i quali quelli genetici e relativi alla salute), nonché dei dati relativi a condanne penali o reati, nel rispetto delle disposizioni europee ed interne relative ai presupposti in presenza dei quali tali categorie di dati possono essere legittimamente trattati. L'individuazione dei trattamenti è demandata a una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo **parere del Garante** per la protezione dei dati personali (art. 13);
- l'incremento di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, delle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura (art. 26-bis);
- l'incremento di **3 milioni di euro per il 2020** delle dotazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, con particolare riferimento al ristoro delle **vittime dei reati di violenza sessuale e di femminicidio** (art. 18 bis); **l'incremento di 4 milioni di euro per il 2020** delle dotazioni del predetto fondo, al fine di sostenere gli imprenditori **vittime del racket** (art. 126, comma 1-bis);
- **la sospensione,** dall'8 marzo al 31 maggio, del computo delle sanzioni da **omesso pagamento del contributo unificato** per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, tributari e amministrativi; l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'udienza tributaria a distanza o da remoto; l'introduzione con esclusivo riferimento ai procedimenti tributari, e solo per l'anno 2020, di

disposizioni erlative alla ripartizione delle somme ricavate dal citato contributo unificato tra le Commissioni tributarie (art. 135);

- l'introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee dirette a **contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso** in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la **stagione sportiva 2019/2020,** e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 (art. 218);
- lo stanziamento di risorse economiche per una pluralità di **misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia**, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri (art. 219);
- la destinazione,limitata al 2020, le risorse del **Fondo Unico Giustizia** al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze (art. 220);
- l'incremento di **20 milioni di euro per l'anno 2020** della dotazione del Programma di spesa "Servizi di gestione amministrativa dell'attività giudiziaria" della Missione "giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per la corresponsione dei **crediti** maturati e non pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di **parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato** (art. 220 bis);
- l'estensione della disciplina della **sospensione** dei termini processuali di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, ai termini previsti per la p**resentazione delle querele;** l'introduzione di disposizioni con **efficacia limitata al 31 ottobre 2020** che riproducono in parte il contenuto di alcune norme contenute nell'articolo 83 del Decreto legge n. 18 del 2020 (la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020), concernenti in particolare, con riguardo al **processo civile:** il d**eposito telematico degli atti**; la possibilità di s**volgimento delle udienze** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti **mediante il deposito telematico di note scritte**; il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; la **partecipazione da remoto** alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta; con riguardo al **processo penale**, la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto; l'introduzione di **disposizioni a regime** - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il d**eposito con modalità telematica** di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, **nella fase delle indagini preliminari,** da parte dei difensori e della polizia giudiziaria (art. 221);
- l'attribuzione al Ministero dell'università e della ricerca, in relazione agli **esami di abilitazione all'esercizio delle professioni** le cui prove siano in corso di svolgimento, della facoltà di disporre, con decreto, **modalità di svolgimento delle prove** diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la possibilità di eliminazione di una prova (art. 237, co. 1).

Coesione territoriale e Mezzogiorno

Per quanto riguarda gli interventi in materia di **coesione territoriale e Mezzogiorno** si segnalano le seguenti misure:

- la possibilità, per gli **anni 2020 e 2021**, di **utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione** (FSC), rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a **fronteggiare l'emergenza sanitaria**, economica e sociale conseguente alla pandemia (art. 241);
- le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, sono autorizzate a richiedere l'applicazione del **tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE** per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19 (art. 242);
- viene incrementato di **210 milioni** complessivi, nel quadriennio 2020-2023, il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei **comuni delle aree interne** (art. 243);
- si introduce una maggiorazione dell'aliquota del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** destinato alle imprese operanti nelle **regioni del Mezzogiorno**, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19 (art. 244);
- si prevede la concessione di un **contributo a fondo perduto** in favore dei **soggetti beneficiari** della misura agevolativa "**Resto al Sud**", a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per **far fronte a crisi di liquidità** correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19 (art. 245);
- si prevede la concessione di **contributi** nell'importo di **120 milioni di euro** complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del **terzo settore** nelle **Regioni del Mezzogiorno,** con la finalità di rafforzare l'azione a **tutela delle fasce più deboli** della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica (art. 246).

Scuola, università, alta formazione e ricerca

Per quanto concerne la **scuola**, gli interventi sono rivolti, anzitutto, oltre che a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'a.s. 2020/2021, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni. A tale tipologia di interventi, specificamente collegati all'emergenza in atto, se ne affiancano altri a carattere più generale.

In particolare:

- al fine di contenere, nelle **scuole statali**, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'**a.s. 2020/2021**, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**, con uno stanziamento, a seguito dell'esame in V Commissione e del rinvio alla stessa, di **€ 377,6 mln** nel **2020** ed **€ 600 mln** nel **2021** (art. 235). Sempre a seguito dell'esame in V Commissione, è stato previsto che, a valere su tali risorse, si provvede, in particolare, a derogare, nei soli casi necessari, al **numero** minimo e massimo di **alunni per classe**, e ad attivare **ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e ATA** a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse (art. 231-*bis).*
  Al contempo, per interventi volti a garantire nelle stesse **scuole statali** lo **svolgimento** dell'**a.s. 2020/2021** in condizioni di **sicurezza** e in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per il **2020** si incrementa il **Fondo per il funzionamento** di **€ 331 mln**. Le risorse devono essere destinate, tra l'altro, a: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni (art. 231, co. 1-5, 9, 10, 11 e 12);
- per il **2020,** si autorizza la spesa di **€ 39,23 mln** da destinare alle **scuole statali e paritarie** per interventi volti a garantire lo svolgimento degli **esami di Stato** dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di **sicurezza**, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12). Per le medesime finalità, a seguito dell'esame in V Commissione, si stanziano, sempre per il 2020, ulteriori **€ 2 mln** da trasferire alla regione autonoma **Valle d'Aosta** e alle province autonome di **Trento** e di **Bolzano** per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza (art. 131, co. 7-*bis*);
- per il **2020,** si incrementa di **€ 15 mln** il **Fondo** nazionale per il **Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni**, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (art. 233, co. 1, 2 e 5);
- per il **2020**, a seguito dell'esame in V Commissione, si autorizza la spesa di **€ 165 mln** a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i **servizi educativi per l'infanzia** e delle **scuole** per l'**infanzia non statali**, e una spesa complessiva di **€ 120 mln** per le **scuole primarie e secondarie paritarie,** quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle **rette** o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (art. 233, co. 3, 4 e 5);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si autorizzano le **scuole dell'infanzia** e le scuole del **primo ciclo** a sottoscrivere, nei mesi **da settembre a dicembre 2020**, contratti a tempo determinato **fino al 31 dicembre 2020** e fino a un limite complessivo di **1.000 unità**, con **assistenti tecnici**, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica (art. 230-*bis*, co. 1);
- a seguito dell'esame in V Commissione, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, si prevede la stipula di **contratti aggiuntivi a tempo determinato**, **fino al 31 dicembre 2020**, a completamento dell'orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti **già assunti con contratti part-tim**e all'esito della procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale già dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di **servizi di pulizia e ausiliari** nelle scuole (art. 230, co. 2-*ter* e 2-*quater*);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di **€ 20 mln** per il **2020**, le cui risorse sono destinate ai comuni per ristorare le imprese esercenti i **servizi di trasporto scolastico** delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria (art. 229, co. 2-*bis*);
- si prevede che le **attività didattiche** dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (**IeFP**), nonché dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (**IFTS**), sono svolte, a seguito dell'emergenza da COVID-19, con modalità **a distanza**. Per i medesimi percorsi, si fanno altresì salve la **validità** dell'**anno scolastico o formativo** 2019/2020, anche qualora

non si riesca ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte (art. 91);

- a seguito dell'esame in V Commissione, modificando quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), si estende (da 12) a **18 mesi** il periodo di validità dei *voucher* eventualmente emessi a seguito di **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione.** Inoltre, si estende la previsione di corresponsione del **rimborso con restituzione della somma versata**, senza emissione di *voucher* – oltre che ai casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado – anche ai soggiorni di studio degli studenti del **quarto anno** delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei **programmi internazionali di mobilità studentesca** previsti per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021** (art. 182, co. 3-*bis*, lett. *a*) e *b*);
- in materia di **edilizia scolastica** si introducono varie novità finalizzate, in particolare, a **semplificare** le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire **liquidità** agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a **velocizzare** l'esecuzione di interventi **durante il periodo di sospensione** delle attività didattiche, a incrementare di **€ 30 mln** per il 2020 la sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze. Specifiche disposizioni riguardano gli interventi finanziati con i c.d. "**mutui BEI**" e quelli connessi alla realizzazione di **scuole innovative** (art. 232).

Inoltre:

- si dispone, modificando quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che le **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono **durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici** (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite **anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti**, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, **anche** dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (art. 109);
- per il **2020**, si autorizza la spesa di **€ 10 mln** per la realizzazione di un **sistema informativo integrato** per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica (art. 234);
- si dispone che il numero dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento di **docenti** nella **scuola secondaria** di primo e di secondo grado, di recente banditi, è **incrementato** di complessivi **16.000 posti**, equamente ripartiti fra le due procedure (art. 230);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si autorizza il Ministero dell'istruzione, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019), a **prorogare**, al massimo **fino al 31 dicembre 2021**, gli **incarichi temporanei** di livello dirigenziale non generale per le **funzioni ispettive** conferiti sulla base dello stesso D.L. Conseguentemente, si dispone che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei (art. 230-*bis,* co. 2);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo, con uno stanziamento di **€ 13,1 mln** per il 2020, volto ad **evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici** negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività (art. 230-*bis*, co. 3).

Per quanto riguarda l'**università,** le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**), gli **enti pubblici di ricerca**, gli interventi intendono sostenere gli stessi soggetti nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e supportare il diritto allo studio. A tal fine, in particolare:

- si prevede un incremento di **€ 62 mln** del **Fondo per le esigenze emergenziali** del sistema dell'università, delle istituzioni **AFAM** e degli **enti pubblici di ricerca** vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, istituito dal D.L. 18/2020 con una dotazione di € 50 mln per il **2020**. L'incremento deve essere utilizzato prioritariamente per iniziative a **sostegno** degli **studenti** che necessitino di servizi o strumenti per l'**accesso alla ricerca** o alla **didattica a distanza** (art. 236, co. 1);
- per il **2020,** si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di **€ 165 mln** e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni **AFAM** di **€ 8 mln**, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'**esonero**, totale o parziale, dal pagamento del **contributo onnicomprensivo annuale.** Inoltre, per lo stesso anno, si incrementa il **Fondo integrativo statale** per la concessione delle **borse di studio** di **€ 40 mln** (art. 236, co. 3 e 4);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si destinano **€ 20 mln** del complessivo incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al **rimborso**, fino al 31 luglio 2020, del

canone dei **contratti di locazione** stipulati da **studenti residenti in luogo diverso** rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, che abbiano un **ISEE fino a € 15.000** (art. 29, co. 1-*bis*);

- si prevede che i **dottorandi di ricerca titolari di borse di studio** che terminano il percorso di dottorato nell'a.a. 2019/2020 possono chiedere una **proroga** di **2 mesi** del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, per il 2020 si incrementa il **FFO** di **€ 15 mln**. Inoltre, si prevede che, per il 2020, il termine per la conclusione della **selezione per l'ammissione** ai corsi di dottorato è differito (dal 30 settembre) al **30 novembre** (art. 236, co. 5). Al contempo, a seguito dell'esame in V Commissione, si destinano € **3 mln annui,** a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, al finanziamento in via sperimentale, per gli anni **dal 2021 al 2023**, da parte dei comuni presenti nelle aree interne del Paese, anche in forma associata, di **borse di studio per dottorati di ricerca** (c.d. **dottorati comunali)** finalizzati allo studio e alla realizzazione di **strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l'Agenda 2030** (art. 243, co. 1, capoverso 65-*sexies*);
- si prevede la possibilità di **prorogare** la durata degli **assegni di ricerca** – che possono riguardare sia le università che gli enti pubblici di ricerca - in essere al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca (art. 236, co. 6). Inoltre, si prevede che le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca e le **procedure di reclutamento** già bandite dagli enti pubblici di ricerca possono essere concluse con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in **videoconferenza** (art. 250, co. 5).

Inoltre, sempre a fini di sostegno:

- si dispone che, per l'**acquisto** di **beni e servizi informatici** e di connettività inerenti all'**attività didattica** delle **università statali** e delle istituzioni **AFAM**, **non** trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della **Consip** (art. 236, co. 2);
- si posticipa (dal 2021) al **2023** l'applicazione delle **penalizzazioni economiche** previste – nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie – per le **università statali** che **non hanno rispettato** il **fabbisogno finanziario** programmato nell'esercizio precedente (art. 236, co. 7). Inoltre, con riferimento allo stesso fabbisogno, si prevede che, nel **calcolo** dell'ammontare complessivo da non superare, si considerano (oltre all'incremento del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze), le **maggiori risorse** assegnate, in ciascun anno di riferimento, al **FFO** (art. 238, co. 8);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si incrementano di **€ 3 mln** per il **2020** le risorse stanziate per le finalità di cui alla L. 394/1977, allo scopo di sostenere le **attività sportive universitarie** e la **gestione** dei relativi **impianti**, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 217-*bis*).

Si introduce, poi, un **Piano di investimenti straordinari nella ricerca,** che prevede:

- l'autorizzazione all'assunzione, nel **2021**, di **ricercatori universitari** a tempo determinato di **tipo B** e di **ricercatori** a tempo indeterminato in alcuni **enti pubblici di ricerca**. A tal fine, dal 2021 il **FFO** è incrementato di **€ 200 mln annui**; il Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (**FOE**) è incrementato di € **50 mln annui**, di cui, a seguito dell'esame in V Commissione, € 45 mln da ripartire fra gli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR ed € 5 mln da ripartire fra gli altri enti pubblici di ricerca, ad esclusione di Istituto superiore di sanità ed ENEA (art. 238, co. 1-3);
- la definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di un **nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale** (PRIN) che, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. A tale scopo, si incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (**FIRST**) di **€ 250 mln** per il **2021** e di **€ 300 mln** per il **2022** (art. 238, co. 4);
- l'incremento del **FFO** di **€ 100 mln** per il **2021** ed **€ 200 mln** annui a decorrere **dal 2022**, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, co. 5);
- per il **2020,** la **non applicazione** alle università, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia delle previsioni in materia di **risparmio** di spesa nel **settore informatico** introdotte dalla legge di bilancio 2020 (art. 238, co. 6);
- l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di **progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale** (art. 238, co. 7).

Infine, a seguito dell'esame in V Commissione (e in un caso a seguito del rinvio):

- si prevede che il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, **in via sperimentale per un triennio**, in **Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa** di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle **scienze della difesa e della sicurezza**. In particolare, la Scuola, previo accreditamento, anche in deroga al requisito relativo al numero minimo di docenti previsto per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per **corsi di dottorato** in scienze della difesa e della sicurezza. Al termine del periodo di sperimentazione, previa valutazione dei risultati da parte dell'ANVUR, la riconfigurazione **può assumere carattere di stabilità**, mediante il riconoscimento dell'autonomia

statutaria e regolamentare. Le spese per il funzionamento e le attività istituzionali della Scuola non gravano sul FFO (art. 238-*bis*);
- si dispone l'**equipollenza**, anche a fini concorsuali, dei **diplomi di specializzazione in musicoterapia**, ottenuti al termine dei **corsi biennali sperimentali** attivati dalle Istituzioni AFAM e autorizzati dall'allora MIUR, ai **diplomi accademici di secondo livello** rilasciati dalle stesse Istituzioni (art. 236, co. 3-*bis*);
- per il **2020**, si riconosce ad alcune categorie di **studenti** iscritti ai corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione, nel limite di spesa di **€ 10 mln**, la **concessione gratuita di viaggio** sulla **rete ferroviaria italiana** per la durata di **un mese** a scelta e l'**ingresso a titolo gratuito**, per il medesimo periodo, in **musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche** situati nel territorio nazionale e nelle **mostre didattiche** che si svolgono in essi (art. 182, co. 1-*bis* e 1-*ter*).

Quanto agli interventi nel settore della **ricerca applicata**:
- si modifica la disciplina del **credito di imposta in ricerca e sviluppo**, istituito riconosciuto per l'anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020, inserendo le **spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative**, tra le spese che concorrono a formare, **in modo maggiorato**, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare (art. 38, co. 4);
- viene istituito nello stato di previsione del MISE il **Fondo per il trasferimento tecnologico**, con una dotazione di **500 milioni** di euro per il **2020**, finalizzato alla **promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca** presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative (art. 42);
- si autorizza la spesa di **10 milioni** per l'anno **2020**, di **15 milioni** per ciascun anno del biennio **2021** e **2022**, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del **Tecnopolo di Bologna**, per il potenziamento della **partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali**, e per il connesso potenziamento del **sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica** di Bologna (art. 48, comma 5);
- si autorizza la spesa di **20 milioni** di euro per il **2020** per la realizzazione di un'**infrastruttura di ricerca di interesse nazionale** denominata **Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive*** con sede a Torino (art. 49);
- si autorizza la spesa di **10 milioni** per il **2020** e di **2 milioni annui** a decorrere dal **2021**, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca **altamente innovativi** in collaborazione con le imprese a cura della **Fondazione *Human Technopole***, attraverso la struttura denominata «**Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita**» con sede in Lombardia. La finalità dell'autorizzazione di spesa è favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della **ricerca** e dell'**innovazione** della regione Lombardia, quali gli **istituti di ricovero e cura a carattere scientifico**, le **università**, il **Consiglio nazionale delle ricerche**, i **centri di ricerca**, le **piccole e medie imprese** e le ***start-up* innovative.** Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo (art. 49-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente);
- si introduce una **maggiorazione** dell'aliquota del **credito d'imposta** per gli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo** destinato alle **imprese** operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Molise (nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017) al fine di incentivare l'**avanzamento tecnologico dei processi produttivi** e gli **investimenti in ricerca e sviluppo**, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 (art. 244, come modificato nel corso dell'esame in V Commissione e in seguito al rinvio del provvedimento in Commissione).

Cultura e Spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione, per un lungo periodo, degli **eventi** di carattere **culturale** e degli **spettacoli** di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, dell'accesso a **istituti e luoghi della cultura**. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), sia introducendo strumenti nuovi.

In particolare:
- per il **2020**, si incrementa (da € 130 mln) a **€ 245 mln** la dotazione complessiva dei **Fondi** di parte corrente e di parte capitale introdotti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e destinati al sostegno delle **emergenze** dei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**. In particolare, il Fondo di parte corrente passa (da € 80 mln) a € 145 mln; il Fondo di parte capitale passa (da € 50 mln) a € 100 mln. Si prevede, altresì, un possibile incremento di **€ 50 mln** per il **2021,** mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e

turismo" di competenza del MIBACT (art. 183, co. 1). Al contempo, tuttavia, a seguito dell'esame in V Commissione, si **riduce di € 9,6 mln** per il 2020 l'incremento del Fondo di parte corrente, destinando tali risorse a misure di **sostegno dei lavoratori** danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale (art. 84, co. 15);

- si individuano criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) nel periodo **2020-2022**, **in deroga** alla disciplina generale, e si prevede che per il **2020** le stesse risorse possono essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno** del **reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo (art. 183, co. 4, 5 e 6);
- per il **2020** si introduce la possibilità di prevedere una maggiore **flessibilità** nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta** per il **cinema** e l'**audiovisivo**, anche **in deroga** alle percentuali previste a regime, e si dispone che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi, i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché, a seguito dell'esame in V Commissione, i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (art. 183, co. 7);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si istituisce, con una dotazione di **€ 10 mln** per il **2020,** il **Fondo** destinato al sostegno delle imprese e degli enti di **produzione e distribuzione di spettacoli di musica**, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, **non già finanziati a valere sul FUS**, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020 (art. 183, co. 11-*quater*);
- si istituisce il **Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione, per il **2020**, a seguito dell'esame in V Commissione, di **€ 171,5 mln**, destinato al sostegno dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura **non statali**, nonché delle **librerie**, dell'intera **filiera dell'editoria**, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'**annullamento**, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **spettacoli, fiere, congressi e mostre**. Inoltre, per il **2020** si autorizza la spesa di **€ 100 mln** al fine di assicurare il funzionamento di **musei** ed altri istituti e luoghi della cultura **statali** (art. 183, co. 2 e 3);
- si istituisce il **Fondo per la cultura,** con una dotazione di **€ 50 mln** per il **2020**, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per **tutela**, **conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione** e **digitalizzazione** del **patrimonio culturale** materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con **risorse di soggetti privati**, che può consistere anche, a seguito dell'esame in V Commissione, in operazioni di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare e *crowdfunding***.** Inoltre, per il **2021**, la stessa dotazione può essere incrementata per **€ 50 mln** mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT. L'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da **Cassa Depositi e prestiti**, sulla base di una convenzione con il MIBACT. Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un **fondo di garanzia** per la concessione di **contributi in conto interessi** e di **mutui** per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata (art. 184);
- si **estende** il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. **Art-bonus**) anche ai **complessi strumentali**, alle **società concertistiche e corali**, ai **circhi** e agli **spettacoli viaggianti** (art. 183, co. 9);
- si conferisce alla città di **Parma**, anche per il **2021**, il titolo di **Capitale italiana della cultura** già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022. Al contempo, a seguito dell'esame in V Commissione, si prevede che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa, per il **2023**, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di **Bergamo e Brescia** (art. 183, co. 8 e 8-*bis*);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si dispone che, **per il 2020**, il titolo di **Capitale italiana del libro** – previsto, a decorrere dal 2020, dalla L. 15/2020 – è conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, **senza** l'apposita **selezione** (art. 183, co. 8-*ter*);
- a seguito dell'esame in V Commissione, per il **2020** si incrementa di **€ 15 mln** il **Fondo "Carta della cultura**" istituito dalla L. 15/2020 con una dotazione di € 1 mln annui a decorrere dal 2020, e destinato a contribuire, con contributi di importo nominale pari a € 100, alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a **nuclei familiari economicamente svantaggiati** (art. 183, co. 10-*bis*);
- a seguito dell'esame in V Commissione, per il **2020,** si riconosce ai nuclei familiari con un **ISEE** non superiore a **€ 30.000** un contributo, di importo non superiore a **€ 200**, nel limite di spesa di **€ 10 mln**, per le spese sostenute per la frequenza di **lezioni di musica** presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020, e per la frequenza di **cori, bande** e scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione" (art. 105-*ter*);

- a seguito dell'esame in V Commissione, si autorizza la spesa di **€ 1 mln** per il **2020** al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del **patrimonio culturale immateriale** inserito nella Lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19 (art. 185-*bis*);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si modifica la disciplina relativa al rilascio di ***voucher*** relativi a titoli di acquisto di **biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura** sospesi per l'emergenza sanitaria (art. 88, D.L. 18/2020-L. 27/2020), e, in particolare: si consente lo stesso anche con riferimento alle sospensioni disposte, prima dell'8 marzo 2020, nei primi territori interessati dalle misure di contenimento; si introduce esplicitamente la possibilità di **rimborso** (e non solo di emissione del *voucher*); si estende (da 12) a **18 mesi** il termine di validità dello stesso ***voucher*****,** che può essere emesso **fino al 30 settembre 2020**; si prevede che l'organizzatore di **concerti di musica leggera** provvede, comunque, al rimborso alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata è **annullata**, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*, e che, in caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso (art. 183, co. 11 e 11-*bis*);
- per il **2020**, si autorizza la spesa di **€ 10 mln** per la realizzazione di una **piattaforma digitale** per la **fruizione** del **patrimonio culturale** e degli **spettacoli** (art. 183, co. 10);
- si anticipa al **31 ottobre 2020** l'erogazione del contributo **del cinque per mille** (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario **2019** (art. 156);
- per fornire sostegno ad **artisti, interpreti ed esecutori**, si fissa il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del **bilancio finale di liquidazione** dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (**IMAIE) in liquidazione** e si interviene sulla disciplina per il **pagamento dei creditori**, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti. Al riguardo, in particolare, a seguito dell'esame in V Commissione, è stato previsto che le somme sono ripartite per il tramite degli **organismi di gestione collettiva** e delle **entità di gestione indipendente** che intermediano diritti connessi al diritto d'autore (art. 185);
- si **proroga** (dal 31 maggio 2020) **al 16 settembre 2020** il termine per effettuare **i versamenti** delle **ritenute**, dei **contributi e** dei **premi** per l'**assicurazione obbligatoria**, nonché dell'**IVA**, per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, per i soggetti che organizzano corsi ed eventi di carattere artistico o culturale, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici (di cui all'art. 61, co. 1, 2, lett. *c*), *e*), *g*), *q*), e 4, del D.L. 18/2020). In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, co. 1, lett. *a)*);
- si prevede che l'indennità mensile di **€ 600** riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che non **siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente** e abbiano almeno **30** contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 (art. 38, D.L. 18/2020) è erogata anche per i mesi di **aprile e maggio 2020**. Inoltre, si prevede che la stessa indennità è erogata per i mesi di **aprile e maggio 2020** anche ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno **7** contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000. Un'indennità mensile di **€ 600** per i mesi di **aprile e maggio 2020** è altresì riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti iscritti al medesimo Fondo che non **siano titolari di pensione** o di **altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente**, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **30 giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. A seguito dell'esame in V Commissione, si prevede, altresì, che, per i lavoratori intermittenti iscritti al medesimo Fondo pensioni, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'indennità di € 600 per i mesi di aprile e maggio 2020 è comunque riconosciuta sulla base degli stessi requisiti (almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000) (art. 84, co. 8, lett. *b*), 10 e 11);
- si prevede che l'indennità di **€ 600** riconosciuta per il mese di marzo ai liberi professionisti **titolari di partita IVA** e di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, D.L. 18/2020) (fra i quali, in base al comunicato stampa del MIBACT del 27 marzo 2020, sono compresi altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore) è erogata anche per il mese di **aprile 2020** (art. 84, co. 1);
- nell'ambito dell'estensione dei periodi di **trattamento ordinario di integrazione salariale** (art. 19, D.L. 18/2020) e dei periodi di **cassa integrazione in deroga** (art. 22, D.L. 18/2020) (da 9) a 18 settimane –

di cui 14 fruibili, ricorrendo determinate condizioni, tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 – si prevede che i datori di lavoro dei settori **spettacolo dal vivo** e **sale cinematografiche** possono usufruire delle ultime 4 settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020 (art. 68, co. 1, lett. *a*) e art. 70, co. 1, lett. *a);*
- si prevede che ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** (tra i quali, in base al comunicato stampa del MIBACT del 14 maggio 2020 rientrano **teatri, cinema, associazioni e fondazioni culturali**) con ricavi o compensi non superiori a € 5 mln e che abbiano avuto una perdita di fatturato non inferiore al 50% nel periodo d'imposta precedente, spetta un **credito d'imposta** del **60%** per le spese di **affitto** degli **immobili** in cui si svolge l'attività (art. 28);
- si prevede, abrogando quanto introdotto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 64), che ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** si applica un **credito di imposta** del **60%** delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 mln per il 2020 (art. 125);
- si prevede che le **imprese** con un volume di **ricavi non superiore a € 250 mln, e i lavoratori autonomi** con un corrispondente volume di compensi, **non** sono tenuti al versamento del saldo dell'**IRAP** dovuta per il 2019 (mentre rimane fermo il versamento dell'acconto), né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Tale previsione si applica, in base al comunicato stampa del MIBACT del 14 maggio 2020, anche al settore culturale (art. 24).

Inoltre, a seguito dell'esame in V Commissione:
- si incrementano di **€ 30 mln** le risorse destinate, per il **2020**, alla **Card cultura per i diciottenni**, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali. Pertanto, le risorse da destinare a coloro che compiono 18 anni nel 2020 ammontano a € **190 mln** (art. 183, co. 11-*ter*).
- si destinano al comune di **Matera**, per il **2020**, **€ 1,5 mln,** consentendo, dunque, di non utilizzare le proprie risorse finanziarie per l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di specifiche previsioni relative al personale introdotte al fine di governare e di gestire il ruolo di Capitale europea della cultura riconosciuto per il 2019 (art. 118-*quater*);
- si autorizza la spesa di **€ 2 mln** per il **2020** per la realizzazione e il completamento del programma della città di **Padova** candidata dall'UNESCO all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "**Padova Urbs Pietà Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento**" (art. 184, co. 5-*bis*).

Sport

Per quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla **sospensione**, per un lungo periodo, degli eventi e delle **competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le **manifestazioni organizzate** di carattere sportivo, e dalla **chiusura**, sempre per un lungo periodo, degli impianti nei **comprensori sciistici**. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in parte si introducono nuove previsioni.

In particolare:
- si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il **Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale** – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport - alimentato da una quota della raccolta da **scommesse relative a eventi sportivi** di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di € 40 mln per il 2020 ed € 50 mln per il 2021 (art. 217);
- intervenendo su quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 61, co. 1, 2, lett. *b*), e *p*), 4 e 5) si proroga (dal 31 maggio 2020) al **30 giugno 2020** il termine di **sospensione** dei versamenti delle **ritenute**, dei **contributi** e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria per **Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche**. Il termine di sospensione resta, invece, fissato al 30 aprile 2020 per i soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi**, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono **servizi di noleggio di attrezzature sportive**. Per entrambe le categorie citate, si proroga, altresì (rispettivamente, dal 30 giugno 2020 e dal 31 maggio 2020), al **16 settembre 2020** il **termine per effettuare i versamenti** sospesi. In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, co. 1, lett. *a*));
- sempre intervenendo su quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 95), a seguito dell'esame in V Commissione si proroga (dal 31 maggio 2020) al **30 settembre 2020** il termine di sospensione per il pagamento dei **canoni di locazione** e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici**, da parte di **Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni**

sportive, professionistiche e dilettantistiche. Si proroga, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissandolo al 30 settembre **2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo - a seguito del rinvio in Commissione - di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 (art. 216, co. 1);

- al fine di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, si prevede che le parti dei rapporti di concessione degli **impianti sportivi pubblici** possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la **revisione** dei **rapporti concessori** in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la **proroga** della **durata del rapporto,** comunque **non superiore** - a seguito dell'esame in V Commissione - a **ulteriori 3 anni.** In caso di **mancato accordo**, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai **rimborsi** indicati. Sempre a seguito dell'esame in V Commissione, si prevede che la revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in considerazione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi (art. 216, co. 2);
- si prevede che il **conduttore** di **palestre, piscine e impianti sportivi** di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità **da marzo a luglio 2020**, ad una corrispondente **riduzione del canone locatizio** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al **50%** del canone contrattualmente stabilito (art. 216, co. 3);
- si anticipa al **31 ottobre 2020** l'erogazione del contributo del **cinque per mille** (che riguarda anche il sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute dal CONI) relativo all'anno finanziario 2019 (art. 156);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si autorizza la spesa di **€ 30 mln** per il **2020** a favore delle **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI, al fine di assicurare alle stesse adeguato ristoro e sostegno per la ripresa e l'incremento delle attività (art. 218-*bis*);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si incrementano di **€ 3 mln** per il **2020** le risorse stanziate per le finalità di cui alla L. 394/1977, allo scopo di sostenere le **attività sportive universitarie** e la **gestione** dei relativi **impianti**, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 217-*bis*).

Con riferimento ai **lavoratori** sportivi, si prevede che (art. 98):

- ai titolari di **rapporti di collaborazione** presso **Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva** e **Società e Associazioni sportive dilettantistiche** che, su domanda e al verificarsi di determinate condizioni, sono risultati beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di **€ 600** riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. (D.L. 18/2020-L. 27/2020: art. 96), la medesima indennità è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di **aprile e maggio 2020**, nel limite di spesa complessivo fino a € 80 mln;
- per i mesi di **aprile e maggio 2020** la medesima società concede una indennità di **€ 600**, nel limite di spesa massimo di € 200 mln, e al verificarsi di determinate condizioni, in favore dei titolari di **rapporti di collaborazione** presso **CONI, CIP**, **Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate**, **Enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e CIP**, **Società e Associazioni sportive dilettantistiche;**
- i **lavoratori dipendenti** iscritti al **Fondo Pensione Sportivi Professionisti** con retribuzione annua lorda non superiore a € 50.000 possono accedere al **trattamento di integrazione salariale in deroga** (D.L. 18/2020-L. 27/2020: art. 22), limitatamente ad un **periodo massimo di 9 settimane,** nel limite massimo di spesa di € 21,1 mln per il 2020.

Per gli **utenti**, si prevede che i soggetti che hanno acquistato **abbonamenti –** a seguito dell'esame in V Commissione, anche di durata pari ad un mese **-** per l'accesso ai servizi offerti da **palestre, piscine e impianti sportivi** di ogni tipo, possono chiedere il **rimborso** del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In alternativa al rimborso, il gestore può rilasciare un ***voucher*** di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva (art. 216, co. 4).

Infine, si conferisce **facoltà** alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'**annullamento**, alla **prosecuzione** e alla **conclusione** delle competizioni e dei **campionati**, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla **stagione sportiva 2019/2020**, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021.
Al contempo, si introducono **disposizioni straordinarie e temporanee** dirette a contenere in **tempi certi l'eventuale contenzioso** che potrebbe scaturire a seguito dell'adozione di tali provvedimenti (art. 218).

Ulteriori disposizioni, alcune delle quali introdotte durante l'esame in V Commissione, sono collegate, indirettamente, ad **eventi sportivi internazionali** che saranno ospitati in Italia.

In particolare, al fine di garantire l'**accessibilità sostenibile** in tempo utile per lo svolgimento dei **Giochi olimpici invernali 2026,** si prevede il trasferimento di risorse ad **Anas** (art. 214, co. 2-*bis* e 2-*ter)* e a **Rete Ferroviaria Italiana** (art. 208, co. 4).

Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei **XX Giochi del Mediterraneo** nella città di **Taranto** nel **2026**, si attribuisce al comune di Taranto un contributo per il **2020**, per il finanziamento di **interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico** finalizzati all'**utilizzo dei siti i**ndividuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-*bis*).

Infine, altre previsioni, sempre introdotte durante l'esame in V Commissione, sono finalizzate a rimuovere gli ostacoli che impediscono la **piena inclusione** delle **persone con disabilità** nello svolgimento di **attività sportive amatoriali** (art. 104, co. 3-*bis*).

Informazione e comunicazioni

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta.

In particolare:

- si rafforza il **regime straordinario** di accesso al **credito di imposta** per gli **investimenti pubblicitari** introdotto per il **2020** dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98) che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'**importo massimo** dell'**investimento** ammesso al credito d'imposta è ora **elevato** (dal 30) al **50%** ed è direttamente fissato in **€ 60 mln** il **tetto di spesa:** nell'ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di € 40 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di € 20 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 186);
- per il **2020**, si prevede il riconoscimento di un **credito di imposta** pari all'**8%** della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della **carta** utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, entro il limite di € 24 mln. (art. 188). Al contempo, per le **testate edite in formato digitale** si riconosce un **credito di imposta** pari al **30%** della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di € 8 mln (art. 190). Entrambi i crediti di imposta non sono cumulabili con i contributi diretti.

Inoltre, sempre per il **2020**:

- ai fini dell'IVA, si introduce, un regime straordinario di **forfettizzazione** delle **rese** di **quotidiani e periodici**, che ne consente la riduzione del **95%** (invece dell'80% previsto in via ordinaria) (art. 187);
- si prevede un **bonus *una tantum*** per gli esercenti delle **edicole** (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di **€ 500** per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di € 7 mln (art. 189);
- si **semplifica** la procedura di **pagamento** della **rata di anticipo** dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo (art. 191);
- si prevede che per i **giornalisti dipendenti** iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 22), la relativa **contribuzione figurativa** è accreditata presso l'INPGI (art. 193);
- si proroga (dal 30 giugno 2020) al **31 dicembre 2020** il termine per l'adozione, da parte dell'**INPGI**, delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al **riequilibrio finanziario** della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo (art. 192);
- si autorizza la Presidenza del consiglio dei ministri a prorogare (dal 31 dicembre 2020) al – termine introdotto a seguito dell'esame in V Commissione - **31 dicembre 2021** la durata dei contratti in essere stipulati con le **agenzie di stampa** per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi (art. 194);
- a seguito dell'esame in V Commissione, si dispone l'applicazione della normativa sull'**acquisto di una testata giornalistica cessata** da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di **fallimento dell'editore** e si prevede che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possono essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un **contratto di affitto dell'azienda** per un periodo non superiore a sei mesi (art. 195-*ter*).

Con riferimento al **settore delle comunicazioni**:

- si istituisce **un contributo straordinario** per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-**19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali** per l'anno 2020. L'entità del contributo è pari a 50 milioni di euro (articolo 195);
- si prevede che l'**AGCOM possa ordinare la fine delle violazioni del diritto d'autore** e dei diritti connessi ai fornitori di servizi della società dell'informazione **che utilizzano, anche indirettamente,**

risorse nazionali di numerazione. Vengono inoltre **inasprite le sanzioni** irrogate dall'AGCOM per **l'inottemperanza ad ordini impartiti a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi** (articolo 196-bis);

Con riferimento al **settore postale**:estende sino al 31 luglio (rispetto al 30 giugno attualmente previsto) l'ambito temporale per le disposizioni recanti le modalità speciali -connesse all'emergenza epidemiologica - per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii postali; si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative. Si aggiunge la previsione che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza (articolo 46).

Infrastrutture

Per quanto riguarda il **settore delle infrastrutture**, le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre **semplificazioni in grado di accelerare gli interventi** al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di **favorire una maggiore ed immediata liquidità** per le imprese operanti nel settore.

In particolare, con riferimento alla disciplina in **materia di contratti pubblici**:

- si prevede l'**esonero per le stazioni appaltanti** e gli operatori economici, f**ino al 31 dicembre 2020**, **dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC**, prevista dall'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 (art. 65);
- si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.dispongono interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera **in deroga** alle disposizioni in materia di **contratti pubblici;** si dispone altresì che il **concessionario autostradale** prosegue nella **gestione ordinaria** dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza (art. 206);
- si dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – **l'importo dell'anticipazione** prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore **può essere incrementato fino al 30 per cento**, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1); fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta **anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione** contrattualmente prevista ovvero che abbiano **già dato inizio alla prestazione** senza aver usufruito di anticipazione (art. 207, co. 2);
- si autorizzano gli enti locali a procedere al **pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL**), per interventi di **edilizia scolastica**, **anche in deroga ai limiti** fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (art. 232, co. 4).

Sempre in relazione al settore dei contratti pubblici:

- si **incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni** di euro la **dotazione del Fondo salva-opere** istituito dall'art. 47 del D.L. 34/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19 (art. 201, comma 1); per le medesime finalità, si prevede che **l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere** in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, **è effettuata per l'intera somma spettante** ai sensi del comma 1-*quinquies* del citato art.47 (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto), con esclusione dei controlli di regolarità contributiva e fiscale (art. 201, co. 2);
- si prevede una autorizzazione di spesa di **345.000 euro per l'anno 2020** al fine di assicurare la **continuità dei sopralluoghi nei cantieri** da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione (art. 209, co. 2).

Con riferimento alla disciplina in **materia edilizia**, si prevede la **possibilità di eseguire le opere edilizie,**

strettamente **necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera** in emergenza COVID-19, **in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia** (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 (art. 2, co. 13).

Con riferimento agli interventi in materia di **infrastrutture stradali e autostradali:**

- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si autorizza la spesa di **20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per le attività di progettazione** al fine di completare gli **interventi relativi alla SS n. 4 Via Salaria** (art. 206, co. 5-*bis*-5-*quater*);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si prevede che, fino al 30 giugno 2021, al fine di **accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni,** l'affidamento della concessione autostradale a società *in house* può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni (art. 206, co. 7-*bis*);
- si introduce un **contributo straordinario a favore dell'ANAS** (nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 e, con una modifica introdotta in Commissione, si trasferiscono all'ANAS 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della **variante alla strada statale 42 denominata "SS42-variante Trescore-Entratico"**, utile allo svolgimento delle Olimpiadi 2026 e ulteriori 10 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento di collegamento tra la strada **statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso** (tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 – tratta C da Abbiategrasso a Vigevano), utile allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026 (art. 214).

Con riferimento agli interventi di **messa in sicurezza del territorio:**

- si dispone la **proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti** autorizzati – dall'art. 30, comma 14-*ter*, del D.L. 34/2019 – **in favore dei comuni** con meno di 1.000 abitanti per il **potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale** e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (art. 123);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, **si differisce** dal 30 giugno 2020 **al 31 ottobre 2020** il **termine** entro il quale deve avvenire l'**inizio dei lavori** da parte dei **comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile** (art. 119-*bis*)**;**
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, **si attribuisce al Comune di Taranto** un contributo di **4 milioni di euro per il 2020**, per il finanziamento degli **interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico** finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi (art. 213-*bis*).

Trasporti

Per quanto concerne **il settore dei trasporti** si prevedono diversi interventi di supporto al **trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale,** nonchè in materia di **mobilità sostenibile** e di **autotrasporto**.

Con riferimento al settore del **trasporto ferroviario**:

- è autorizzata la spesa di **1 miliardo e 190 milioni di euro** (così ripartita: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034), al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (art. 214, co. 3).
- viene riconosciuto un indennizzo, pari a **115 milioni di euro**, a beneficio di Rete ferroviaria italiana per i minori introiti derivanti dalla riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi dal 10 marzo a giugno 2020 (art. 196, comma 1). È inoltre istituito un Fondo di importo pari a **155 milioni di euro** (art. 196, comma 3)**,** da assegnare sempre a Rete ferroviaria italiana, per compensare la riduzione del medesimo canone dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (le modalità di riduzione sono indicate sempre al comma 3 del medesimo articolo);
- viene inoltre disposta la **non decurtazione dei corrispettivi per** i **servizi ferroviari di lunga percorrenza e interregionali** indivisi offerti in regime di contratto di servizio pubblico (art.200, co. 3).
- viene rifinanziato con **2 milioni di euro** per l'anno 2020 il Fondo per il personale impiegato nel trasporto merci (art. 208, co. 1 e 2);
- sono destinate risorse, incrementate nel corso dell'esame in V Commissione, per alcune specifiche tratte

ferroviarie e in particolare: potenziamento con caratteristiche AV/AC, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova–Ventimiglia (art. 208, co. 3); realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio e della "variante di Riga" (articolo 208, comma 4); raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese, Parma-La Spezia (art. 208, co. 5);
- si prevede il trasferimento a Rete ferroviaria italiana della tratta ferroviaria di adduzione al porto di Gioia Tauro, Rosarno-San Ferdinando (art. 208, comma 3-bis);

Con riferimento al **settore marittimo**:
- si attribuisce alle Autorità di sistema portuali e all'Autorità portuale di Gioia Tauro la possibilità di accordare delle **riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori** per l'anno 2020 in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una **diminuzione del fatturato** pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge Cura Italia, (art. 199, co. 1, lett. a);
- si attribuisce la possibilità alle suddette Autorità di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari a 90 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019, non cumulabile con l'indennità di mancato avviament al lavoro (art. 199, co.1, lett. b);
- si dispone la **proroga di due anni** delle autorizzazioni attualmente in corso in materia di disciplina della **fornitura del lavoro portuale temporaneo**, mantenendo fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto – legge n. 109 del 2018 (art. 199, co. 2);
- si prevede la proroga di 12 mesi della durata delle autorizzazioni rilasciate per le operazioni portuali (art. 199, co. 3, lett. a), la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui alla lettera b) (salvo che, sia per le concessioni di cui alla lettera a) che a quelle della lettera b) **non siano già state definite con l'aggiudicazione procedure di evidenza pubblica** alla data del 23 febbraio 2020 (art. 199, co. 4)); la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per il servizio di rimorchio (lett. c), attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e quella di entrata in vigore del decreto-legge; la proroga **di 12 mesi** la durata delle concessioni per la **gestione del servizio ferroviario portuale** (lett. c-*bis*);
- si estende l'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 98 a 106 della legge di stabilità 2016 anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (199, co. 5);
- si riconosce alle **società cooperative** di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge in materia portuale, un **indennizzo** per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020 (art. 199 co. 6);
- si prevede che, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possano, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti;
- si prevede che le **certificazioni** di **qualunque natura** destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce **in ambito portuale** possono essere inviati in **formato digitale** (art. 199, comma 8-*ter*)**;**
- si istituisce un **fondo** di **10 milioni di euro** per l'anno 2020 destinato, nel limite di 5 milioni di euro, a **compensare le Autorità di sistema portuale**, anche parzialmente, dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne;
- si **proroga** l'efficacia della **convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società CIN S.p.A.** per i collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le isole maggiori e minori, fino alla conclusione delle procedure di gara che saranno espletate in base alle norme dell'Unione europea, comunque **non oltre il 28 febbraio 2021** (art. 205);
- si introduce **una nuova, più restrittiva, disciplina in materia di autoproduzione nelle operazioni portuali** possibile esclusivamente le imprese autorizzate a svolgere tali operazioni e le imprese o l'ente di somministrazione di lavoro temporaneo operanti nel porto non siano in grado di offrire il servizio (art. 199-bis);
- vengono sospesi e non possono essere avviati i **procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili,** per il **rilascio o l'assegnazione**, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione demaniale marittima salvo il caso di **devoluzione, rilascio o assegnazione** a terzi disposta **in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario** (art.182, comma 2);

Con riferimento al settore del **trasporto aereo**:

- viene istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19 (art. 198). Viene contestualmente ridotto (e integralmente destinato al sostegno delle compagnie aeree che adempiono ad oneri di servizio pubblico) da 500 a 350 milioni il Fondo previsto dal comma 7 dell'articolo 79 del decreto.legge n.18 del 2020 (art. 202, co. 1, lettera e);
- viene riformulata la disciplina contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, avente ad oggetto la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, eliminando i riferimenti specifici alla crisi di Alitalia, e prevedendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche della medesima società, pari a 3 miliardi di euro (per tale finalità è istituito un Fondo di pari importo). Si prevede altresì la stipula con questa società di un contratto di servizio e la possibilità per la stessa di acquisire rami d'azienda facenti capo anche a società in amministrazione straordinaria (art. 202);
- si introduce l'obbligo per i vettori aerei e per le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni ENAC, di **applicare ai propri dipendenti e al personale dipendente da terzi** utilizzato per le proprie attività, **trattamenti retributivi comunque non inferiori** a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore (art. 203).
- viene destinato il 50% delle maggiori somme derivanti d all'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 204);
- vien prorogata **di due anni** la durata delle **concessioni aeroportuali in essere**, in ragione degli effetti prodotti dall'epidemia di Covid-19 (articolo 2020,comma 1-*bis*).

Con riferimento al **trasporto pubblico locale**:

- viene istituito un **Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare** gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di **riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19** (art. 200 co. 1 e 2)
- si prevede poi la corresponsione dell'**anticipo alle regioni** a statuto ordinario, in un'**unica rata entro il 30 giugno 2020**, dell'80% del Fondo nazionale TPL e l'applicazione anche per il 2020 degli attuali criteri di riparto del Fondo (art. 200, co. 4 e 5);
- si dispone **l'anticipazione alle regioni e province autonome delle risorse per i contratti collettivi di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018** (art. 200, commi 5-bis 5-quater)**;**
- si dispone un **anticipo di cassa per le imprese** affidatarie dei contratti di servizio TPL pari ad un importo non inferiore **all'80% dei corrispettivi** contrattualmente previsti al 31 agosto 2020 (art. 200, co. 6).
- viene c**onsentito fino al 30 giugno 2021, di destinare ai servizi di linea per trasporto di persone** anche le autovetture destinate ad uso **Taxi e noleggio con conducente (NCC)** (art. 200, co. 6-bis).
- viene introdotto un Fondo di 5 milioni di euro volto a finanziare l'erogazione a cura dei comuni **di un "buono viaggio" per la fruizione dei servizi di taxi e noleggio con conducente** da assegnare alle persone in condizioni di bisogno anche a seguito dell'emergenza Covid-19 (art. 200-bis);
- viene **sospeso fino al 2024** l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di **cofinanziare** il rinnovo del parco mezzi e **fino al 30 giugno 2021** l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa. Si consente l'acquisto di **autobus** fino al **30 giugno 2021** utilizzando la **convenzione Consip Autobus 3** (art. 200, co. 7);
- si consente **fino al 30 giugno 2021**, di utilizzare una quota delle risorse statali (massimo del 5%) destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario del trasporto pubblico locale e regionale, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante (art. 200, co. 8);
- si prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai pendolari per motivi di lavoro o di studio che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19 (art. 215);
- sono previste specifiche risorse per il **trasporto pubblico locale nel comune di Taranto** (artt. 212 e 213);
- si attribuiscono al comune di Venezia **5 milioni di euro per l'anno 2020**, **10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022** per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua;
- si prevede l'istituzione di un **fondo** con una **dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020** nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato ai comuni interessati per **ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza** (articolo 229, comma 2-bis).

Con riferimento al settore **dell'autotrasporto** e al **trasporto stradale**:

- viene incrementato di **20 milioni di euro** per l'anno 2020 il finanziamento al Comitato centrale per **l'Albo degli autotrasportatori** (art. 210, co.1);
- si dispone il **recupero** delle somme incassate a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali rimaste nella disponibilità di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all'Albo degli autotrasportatori, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per destinarle ad iniziative deliberate dall'Albo degli autotrasportatori per il sostegno del settore (art. 210 co. 2 e 3);

Per quanto riguarda la promozione della **mobilità sostenibile**:

- viene incrementato il **Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni** di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per il 2021 (art. 44, comma 1));
- nuovi contributi, attraverso un ulteriore incremento di **50 milioni di euro** del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni, **contributi per l'acquisto degli autoveicoli,** elettrici ibridi, nonché di autoveicoli con qualsiasi alimentazione, **con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché** di **classe almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione,** a condizione che in venditore pratichi un analogo sconto,cumulabili, a talune condizioni, al vigente *ecobonus* per l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici. Si prevedono **inoltre incentivi fiscali per il trasferimento di proprietà di veicoli usati di classe almeno Euro 6**, **con rottamazione** di veicoli usati più inquinanti, fino ad Euro 3 (art. 44, commi 1-*bis*/1-*novies*).
- viene istituito un **buono mobilità** (che copre il **60 per cento** della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'articolo 33-*bis* del D.L. n. 162 del 2019, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti in città capoluogo (di regione o di provincia), in comuni con più di 50.000 abitanti o in città metropolitane;
- si modifica il regime del buono mobilità come originariamente previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 stabilendo che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a **rottamazioni di autoveicoli e motoveicoli inquinanti effettuate** dal 1° gennaio al 31 dicembre **2021 e si** estende all'acquisto, a fronte della citata rottamazione, nei tre anni successivi, non soltanto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, di biciclette anche a pedalata assistita o perl'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale ma anche di **veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica** come definiti dall'articolo 33-***bis*** **del D.L. n. 162 del 2019** (monopattini elettrici, hoverboard, segway, etc.).
- viene modificato **il regime del bonus** per **l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già vigente dall'anno 2019,** e pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro**,** estendendone l'applicazione anche **in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante**; lo stesso **bonus** viene poi **aumentato fino al 40% del prezzo** di acquisto, con un **massimo di 4.000 euro**, nelle ipotesi in cui venga invece **rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3**. Si consente infine che tali contributi siano **riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto,** anche se appartenenti a società controllate.
- si estende alla risistemazione delle **piste ciclabili** lo stanziamento di 20 milioni di euro già previsto art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 11 del 2019 per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
- si incrementa di **70 milioni per il 2020** la dotazione del fondo denominato "**Programma sperimentale buono mobilità**" (art. 229, co. 2).
- si modifica il Codice della strada in materia di circolazione dei velocipedi introducendo la c.d. casa avanzata e la definizione di corsia ciclabile (art. 229, co. 3);
- si prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locale ed ubicate in zone urbane, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un **piano degli spostamenti casa-lavoro** del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale e provvedano, a tal fine, alla nomina del *mobility manager* (art. 229, co. 4).
- si autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2020**, destinata alla concessione di un **contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia**, che abbiano compiuto 18 anni di età, per la **sostituzione di motori** entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo **elettrici** (il contributo è nel limite del 60% della somma spesa fino ad un massimo di 500 euro) (articolo 229, comma 4-bis)

Con riferimento al **trasporto intermodale**:

- **sono rifinanziati** per l'anno 2020 il **"ferrobonus"** (20 milioni di euro) ed il **"marebonus"** (30 milioni di euro) (art. 197).

Ambiente ed energia

Per quanto concerne gli **interventi in materia ambientale**:

- si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il **Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km** (art. 44);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si incrementano di **10 milioni di euro, per l'anno 2020**, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di **inquinamento dell'aria presente nella pianura padana** (art. 200, comma 9-*bis*);
- si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la **concessione di un contributo straordinario** aggiuntivo di **sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA)**, costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 (art. 227);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento della L. 979/1982, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di **rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette,** anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino (art. 227-*bis*)**;**
- si prevede la **soppressione del Comitato tecnico istruttorio** previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla **"Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS"** posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca (art. 228):
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si **ripristinano i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti**, abrogando l'art. 113-*bis* del D.L. 18/2020, n. 18 che li aveva ampliati in relazione all'emergenza da COVID-19 (art. 228-*bis*);
- si dettano disposizioni per **incentivare forme di mobilità sostenibile** alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane (art. 229);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si dettano disposizioni per lo **smaltimento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso**) da parte della collettività (art. 229-*bis*).

Quanto alle **misure in materia di energia**:

- si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - **ARERA**, operi, per i mesi di **maggio e giugno e luglio 2020**, con propri provvedimenti, una **riduzione** della **spesa** sostenuta dalle **utenze elettriche** connesse **in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli **clienti non domestici** alimentati **in bassa tensione** con **potenza** disponibile **superiore a 3,3 kW**, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di **ridurre la spesa applicando** una **potenza "virtuale**" fissata convenzionalmente pari a **3 kW,** senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziate dall'articolo, pari a **600 milioni di euro per l'anno 2020,** che costituiscono limite massimo di spesa (art. 30);
- si introducono misure a **sostegno** del meccanismo dei "**Certificati bianchi**": vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare un riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica; vengono introdotte disposizione per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019 (art. 41).

Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente:

- si modifica l'articolo 32 del d.lgs. n. 28/2011 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*), al fine di sostenere lo **sviluppo tecnologico** e **industriale** funzionale al raggiungimento degli **obiettivi nazionali** in tema di **energia** e di **clima** (art. 42-*bis*);
- si considerano **efficienti** e **già valutati positivamente** ai fini dell'analisi **costi-benefici** per i **consumatori**: le **estensioni** e i **potenziamenti** di **reti** ed **impianti** esistenti in **comuni già metanizzati** e le **nuove costruzioni** di **reti** ed **impianti** in **comuni da metanizzare** che presentano un **numero di gradi - giorno maggiore di 3.000** e classificati come **montani**, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti **domanda di contributo** relativamente al completamento del **programma di metanizzazione** del **Mezzogiorno**, nei limiti delle risorse già assegnate (art. 114-*ter*).

Agricoltura e pesca

Al comparto dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura è dedicato il **Capo VI**.

Durante il corso dell'esame presso la V Commissione le disposizioni dedicate al comparto sono state sostanzialmente modificate.

Mentre nel **testo iniziale** dell'**articolo 222** era prevista l'istituzione di un Fondo di emergenza generale al quale erano attribuiti 500 milioni di euro per il 2020, il testo all'esame dell'Assemblea articola gli interventi di sostegno nel seguente modo:

- esonero dal **1º gennaio 2020** al **30 giugno 2020** dal versamento dei **contributi previdenziali** e **assistenziali** per alcuni comparti agricoli comparti (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura);
- istituzione del «**Fondo emergenziale per le filiere in crisi**» di **90 milioni** di euro per il 2020 a favore della zootecnia;
- finanziamento di **30 milioni** di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la concessione di c.d. cambiale agraria;
- aumento di 30 milioni della dotazione del **Fondo di solidarietà nazionale** per il ristoro dai danni prodotti dalla **cimice asiatica;**
- concessione di un **contributo a fondo perduto**, nel limite massimo di **100 mila euro** e dell'**80 per cento** delle spese ammissibili, per lo sviluppo di **processi produttivi innovativi;**
- previsione di 20 milioni di euro per il 2020 per le imprese della **pesca** e dell'**acquacoltura**;
- riconoscimento di un'**indennità** di **950 euro** per il mese di **maggio 2020** ai **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

Nel corso dell'esame presso la V Commissione è stato, poi, previsto che possono accedere agli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni in conseguenza delle eccezionali **gelate** occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020. a tal fine sono stanziati 10 milioni di euro, per il 2020 (art. 222-*bis*).

Sono, poi, previsti **100 milioni** di euro, per **l'anno, 2020**, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla **riduzione volontaria della produzione di uve** destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (art. 223).

E', poi, disposto l'aumento **dal 50% al 70%** della percentuale di anticipo dei **contributi PAC** che può essere richiesta con la **procedura ordinaria**, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura semplificata introdotta con il DL c.d. Cura Italia (art. 224, co. 1).

Sono, quindi, state **modificate** (art. 224) **alcune disposizioni** introdotte con **l'articolo 78** del decreto-legge Cura Italia (art. 224, co. 2) in merito:

- all'utilizzo delle materie derivanti dal latte, compreso il **siero**, che, in caso di spargimento nei terreni, è previsto dover rispettare la normativa prevista per gli effluenti di allevamento;
- all'introduzione da parte di ISTAT di una specifica classificazione merceologica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO alle attività di coltivazione **idroponica e acquaponica**;
- alla **rinegoziazione dei mutui delle imprese agricole** in modo da escludere – al fine di non recare nuovi oneri a carico del bilancio - quelli concessi dallo Stato;
- alla definizione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di quale debba essere la **resa massima di uva a ettaro delle unità vitat**e iscritte nello schedario viticolo, stabilita in misura pari o inferiore a **30 tonnellate**, salvo per le uve destinate a produrre vini a DOP e a IGP e per le aree vitate che saranno individuate da un decreto, per le quali sarà ammessa una resa fino a 40 tonnellate;
- alla **modifica**, da tre mesi **a sei mesi** del termine per l'esercizio del **diritto di prelazione** riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo;
- alla previsione di due decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte ovino, in merito alle modalità di applicazione dell'obbligo di monitoraggio della produzione di **latte vaccino e ovino** ;
- alla sospensione - per dodici mesi e, comunque, fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza- dei termini di scadenza degli attestati di **funzionalità delle macchine irroratrici.**

Nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio sono stati istituiti **il Sistema di qualità nazionale del benessere animale** al quale potranno aderire gli allevatori che intendono sottoporsi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente (art. 224-*bis*) e il **Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola,** basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali (art. 224-*ter*).

Attraverso la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari è prevista, poi, l'erogazione di **mutui ai consorzi di bonifica**, di importo complessivo non superiore a **500 milioni** di euro per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di **10 milioni** di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo. E' consentito **l'utilizzo delle economie -** limitatamente alle somme nella disponibilità dei consorzi - realizzate **su interventi infrastrutturali irrigui** approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art.225)

Sono state, infine, incrementate di **250 milioni** di euro le risorse per la distribuzione di derrate di alimentari agli **indigenti** attraverso il rifinanziamento del **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti** istituito presso l'Agenzia e con il concorso del Fondo aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020 (art. 226).

Nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio è stato, infine, incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 il **Fondo per la competitività delle filiere agricole,**istituito dall'art. 1, comma 507,della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 31, comma 3-bis).

Ulteriori disposizioni **d'interesse per il comparto** sono, poi, contenute negli interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese, quali:

- l'elargizione del contributo a fondo perduto (art. 25), previsto anche per i percettori di reddito agrario;
- il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26);
- l'assegnazione a ISMEA di ulteriori 250 milioni per il 2020 per la funzione di ente di garanzia rispetto ai prestiti alle imprese (art. 31, co.3);
- il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art. 38);
- il regime quadro degli aiuti (artt 53-65);
- i trattamenti disposti dalla Cassa integrazione in deroga (art.70);
- la proroga dei trattamenti di integrazione salariale (art. 70-bis),
- la promozione del lavoro agricolo (art. 94);
- l'emersione del rapporto di lavoro agricolo irregolare (art. 103);
- i contributi a favore dei lavoratori transfrontalieri (art. 103-bis);
- la soppressione clausole di salvaguardia IVA e accise (art. 123);
- la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (art. 136-bis)
- la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni (art. 137);
- la *tax credit* vacanze a favore anche degli agriturismi (art. 176), insieme con l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo (art. 177).

Per un approfondimento del contenuto di tali misure si rinvia alla parte di specifica competenza.

Immigrazione

In materia di immigrazione sono disposte **misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo** attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del **Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)** per l'**accoglienza** dei **richiedenti asilo** (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi **fino al 31 gennaio 2021**). La disposizione deroga espressamente le previsioni di cui all'articolo 1-*sexies* del D.L. 426/1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo *status* (**art. 16**).

Sono inoltre introdotte due forme di **regolarizzazione** dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in **agricoltura**, nella **cura della persona** e nel **lavoro domestico**.

Con la prima i **datori di lavoro** possono presentare **domanda per assumere** cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La seconda consiste nella concessione di un **permesso di soggiorno temporaneo** di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli **stranieri** con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è **convertito in permesso di soggiorno** per lavoro se il lavoratore viene assunto.

In entrambi i casi gli stranieri devono risultare **presenti nel territorio nazionale** ininterrottamente **dall'8 marzo 2020**.

Le **domande**, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate **dal 1° giugno al 15 agosto 2020;** il termine finale, inizialmente fissato al 15 luglio è stato così prorogato nel corso dell'esame in V Commissione. Le domande sono presentate, previo pagamento di un contributo forfetario, dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono presentate dal lavoratore straniero alla questura. Le modalità sono definite con decreto interministeriale.

Sono **esclusi dalla regolarizzazione** i datori di lavoro e i lavoratori **condannati**, anche in via non definitiva, **per gravi reati** tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico.

Nel contempo, sono **sospesi**, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i **procedimenti penali e amministrativi** connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa.

Vengono inasprite le **sanzioni** tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.

Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo massimo di sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.

In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della norma in esame, è disposto un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

Infine, si prevede che le Amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato (**art. 103**).

Difesa

Per quanto concerne **il comparto della Difesa** il provvedimento reca una serie di misure volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19**.**

Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a conciliare il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa.

Nello specifico:

- **si autorizza** per l'anno 2020 **l'arruolamento eccezionale**, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare(art. 19). A tal proposito nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che economico dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del ciclo di studi che consente il conseguimento del diploma di specializzazione. Si prevede, inoltre, che le Università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti (nuovo comma 3-*bis*). è stata espressamente esclusa la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo in esame (nuovo comma 3-*ter*).

- si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate,** in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (**articolo 20)**;

- in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid - 19, **si prolungano i tempi di permanenza** nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale **(articolo 21**);

- si dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di **253 di unità** di personale militare posto a disposizione dell'operazione "**Strade sicure**" nella fase 1 dell'emergenza "Covit 19"). Integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con **ulteriori 500 unità**, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1). Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale **(articolo 22**);

- **si aumenta da 1.000 a 2.000 euro** l'importo massimo del **bonus per il personale d**el comparto sicurezza, **difesa** e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (comma 2 lettera a dell'artico 72);

- si aumenta (da 15) a 30 giorni la durata massima del **congedo parentale** introdotto in favore dei genitori lavoratori dall'articolo 23 del Decreto cura Italia a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (**comma 1 articolo 72**);

- si **incrementa di ulteriori complessivi dodici giorn**i, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati (**articolo 73**);

- si prevede che **il Ministro del lavoro** e delle politiche sociali **si avvalga del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro** e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (**articolo 100**);

- si **semplificano le procedure per la vendita** "in blocco" di unità immobiliari libere della Difesa, al fine di intercettare settori del mercato immobiliare non interessati all'acquisto di singole unità (**articolo 164**);

- si autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l'anno 2020, al fine dello svolgimento, da parte del **Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera**, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto. Le risorse sono destinate, nella misura di 1.550.000, per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e nella misura di euro 320.000 per l'acquisto di attrezzature tecniche (**comma 1, articolo 207**).

- nell'ambito delle misure volte alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e logistico della difesa, si riconosce al Ministero della difesa la facoltà di stipulare, attraverso Difesa servizi S.p.A. , **convenzioni**, ovvero accordi, con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare **in uso temporaneo** zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari (**commi 2 e comma 3** dell' **articolo 211)**;

- il **Centro alti studi per la difesa** (CASD) viene riconfigurato, in via sperimentale, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.Si prevede, quindi, l'istituzione di un apposito Comitato ordinatore che dovrà redigere il Piano dell'offerta formativa della Scuola e si stabiliscono i requisiti per il

riconoscimento, al termine del periodo di sperimentazione, dell'autonomia statutaria e regolamentare della Scuola (**nuovo articolo 238-*bis***);

- si autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno - previe intese con il Ministero della Difesa - ad avvalersi del **personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari**, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati **(articolo 240 comma 1*).***

- si interviene sulle **procedure concorsuali**, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in **un' ottica di semplificazione** finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID - 19 (**articolo 259)**.

- si autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei **corsi di formazione per il personale delle Forze armate**, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**articolo 260**).

Sicurezza

Per il personale delle **Forze di polizia** ad ordinamento civile e militare e per il **Corpo Nazionale dei vigili del fuoco** sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative (artt. 258-260) insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto.

E' autorizzata, inoltre, l'assunzione di **allievi agenti della Polizia di Stato** mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione. Determina, a tal fine, i criteri per procedere alla relativa assunzione. Dispone inoltre che l'amministrazione della **pubblica sicurezza** proceda alle suddette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali (art. 260-bis).

Al fine di sviluppare le attività in materia di **prevenzione e tutela informatica e cibernetica**, il decreto-legge istituisce, entro il Ministero dell'interno, una **direzione generale** per lo sviluppo della prevenzione e tutela informatiche collocata nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (art. 240).

Inoltre, ferma restando la disciplina vigente in materia di sicurezza cibernetica, si dispone che gli **operatori di infrastrutture critiche**, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, **adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza** con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di **natura sanitaria** emanate dalle autorità competenti. E' prevista a tal fine la relativa procedura (art. 211-bis).

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
D20034e